Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche dei rifiuti

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	420	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell' inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti	
Norma di delega:	Articolo 34 della legge 7 maggio 2026, n. 70	
Numero di articoli:	45	
	Senato	**Camera**
Date:		
presentazione:	30 giugno 2026	30 giugno 2026
annuncio:	1 luglio 2026	1 luglio 2026
assegnazione:	30 giugno 2026	30 giugno 2026
termine per l'espressione del parere:	30 luglio 2026	30 luglio 2026
Commissione competente :	VIII Ambiente, V Bilancio	VIII Ambiente, V Bilancio
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 4ª Politiche dell'Unione europea	XIV Unione Europea

Premessa

La direttiva IED 2.0 sulle emissioni derivanti dall'industria e dall'allevamento (paragrafo tratto dal sito internet della Commissione europea)

Panoramica

La direttiva sulle emissioni industriali e zootecniche, direttiva 2010/75/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785 (che viene comunemente indicata come IED 2.0) è il principale strumento dell'UE per ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo e per prevenire la produzione di rifiuti da grandi impianti industriali e allevamenti intensivi (suini e pollame).

Sono soggetti alle norme IED 2.0:

- 37.000 impianti industriali;
- 38.500 allevamenti di suini e pollame;
- discariche, estrazione di metalli e *gigafactory* di batterie.

Obiettivi

L'obiettivo generale della direttiva IED 2.0, entrata in vigore il 4 agosto 2024, è quello di ridurre al minimo l'impatto dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente, diminuendo le emissioni nocive provenienti dall'industria e dagli allevamenti intensivi in tutta l'UE.

Gli obiettivi principali dell'IED sono:

- promuovere l'innovazione e la trasformazione attraverso le tecniche più efficaci e praticabili per la riduzione delle emissioni;
- inasprire le norme sulla riduzione delle emissioni, introducendo limiti di emissione più stringenti e condizioni più severe per la concessione di deroghe;
- semplificare le procedure di autorizzazione grazie al nuovo regolamento sul portale delle emissioni industriali, che migliorerà l'accesso ai dati ambientali;
- fornire strumenti nuovi e più efficaci per l'economia circolare e l'efficienza delle risorse, nonché ridurre l'uso di sostanze chimiche pericolose;
- coprire un maggior numero di attività per ridurre le emissioni non regolamentate (estrazione di metalli, produzione di batterie, discariche di rifiuti e allevamenti intensivi di suini e pollame);

- potenziare i diritti del pubblico rafforzando e ampliando l'informazione, la partecipazione e l'accesso alla giustizia, nonché consentendo alle persone di chiedere un risarcimento per i danni alla salute causati dall'inquinamento illegale.

Come funziona la IED 2.0?

Ai sensi della IED 2.0, le autorizzazioni ambientali vengono rilasciate agli impianti e alle aziende agricole interessate dalle autorità nazionali competenti.

Le migliori tecniche disponibili (BAT) rivestono un ruolo chiave. Si tratta delle tecniche più efficaci dal punto di vista ambientale, economicamente e tecnicamente valide per la prevenzione e il controllo delle emissioni. Le BAT (acronimo di *Best Available Techniques*) vengono generalmente individuate settore per settore attraverso un processo collaborativo, trasparente e basato sui fatti, che produce documenti di riferimento sulle BAT (BREF), che contribuiscono alla formulazione delle conclusioni sulle BAT (BATC). Le BATC sono decisioni attuative adottate dalla Commissione che costituiscono la base per la stesura delle condizioni di autorizzazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Le autorizzazioni devono inoltre contenere requisiti quantitativi vincolanti in materia di efficienza delle risorse, quali materiali, acqua ed energia, ove opportuno, al fine di affrontare al meglio le sfide legate alla scarsità idrica e alla produzione di rifiuti.

Per garantire la conformità, le autorità competenti effettuano ispezioni ambientali armonizzate in loco almeno ogni uno-tre anni, a seconda dei rischi delle attività in questione.

Promuovere l'innovazione e la trasformazione

Un nuovo Centro per l'innovazione nella trasformazione industriale e nella riduzione delle emissioni (INCITE) raccoglierà informazioni su soluzioni innovative per il controllo dell'inquinamento e tecnologie trasformative, contribuendo ad accelerarne lo sviluppo. La flessibilità nelle autorizzazioni permetterà di testare e implementare tecniche emergenti e faciliterà una profonda trasformazione industriale. Le industrie dovranno inoltre sviluppare piani di trasformazione che descrivano come i loro impianti progrediranno verso la decarbonizzazione, l'inquinamento zero e l'economia circolare.

Rafforzamento dei diritti pubblici e della loro applicazione

Con la IED 2.0, la responsabilità è aumentata in modo significativo e, grazie al nuovo regolamento sul portale delle emissioni industriali (IEPR), il pubblico ha ora un migliore accesso ai dati ambientali.

Per la prima volta, il diritto ambientale dell'UE sancisce il diritto dei cittadini a chiedere un risarcimento per i danni alla salute causati dall'inquinamento illegale. Il regime sanzionatorio è rafforzato con sanzioni pecuniarie più severe per le infrazioni più gravi (almeno il 3% del fatturato annuo della persona giuridica nell'UE). Sono inoltre conferiti maggiori poteri alle autorità competenti per sospendere gli impianti non conformi.

Disposizioni per grandi impianti di combustione

I grandi impianti di combustione (LCP, acronimo di *Large Combustion Plants*) sono responsabili di un'ingente quantità di emissioni di inquinanti atmosferici. Per questo motivo, la direttiva IED contiene disposizioni specifiche per tali impianti.

Informazioni sulle emissioni annuali provenienti dagli LCP e altre fonti industriali sono disponibili anche tramite il Portale delle emissioni industriali.

L'agricoltura secondo la direttiva IED 2.0

La IED 2.0 riguarda i più grandi e inquinanti allevamenti intensivi di suini e pollame dell'UE, che rappresentano il 30% del totale. Questo è fondamentale per contribuire a ridurre l'inquinamento da azoto nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

Tuttavia, i nuovi obblighi non si applicano alle piccole e medie aziende di allevamento di suini e pollame, che rappresentano il 70% di tali aziende nell'UE. L'allevamento biologico di suini è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva.

Viene introdotto un nuovo sistema semplificato che disciplina sia le autorizzazioni che la rendicontazione. Esso consente una semplice registrazione delle aziende agricole, anziché sottoporle a permessi individuali. Inoltre, le aziende agricole interessate non sono tenute a elaborare un sistema di gestione ambientale, come invece avviene per i grandi impianti industriali. Gli Stati membri possono rendicontare le emissioni per conto degli agricoltori, riducendo l'onere a carico della singola azienda.

Gli agricoltori interessati avranno un lungo periodo di transizione per adattarsi, poiché le nuove norme operative entreranno in vigore non prima del 2030-2032, a seconda delle dimensioni dell'azienda agricola.

Entro la fine del 2026, la Commissione pubblicherà una relazione con soluzioni per affrontare in modo più completo le emissioni derivanti dall'allevamento del bestiame, in particolare dei bovini. Il settore rappresenta circa il 50% delle emissioni totali di metano nell'UE e circa il 25% delle emissioni totali di ammoniaca nell'UE.

Implementazione

La prima fase di attuazione della direttiva IED 2.0 – da oggi al 2030 – consiste nello sviluppo e nell'implementazione di un nuovo quadro normativo volto a sostenere la trasformazione industriale. Ciò include l'individuazione delle BAT per le attività recentemente incluse, come l'estrazione di metalli, le discariche di rifiuti e le *gigafactory* di batterie.

La creazione del Centro per l'innovazione per la trasformazione industriale e la riduzione delle emissioni (INCITE) sarà fondamentale nella fase iniziale di implementazione. Contribuirà a identificare, attraverso la pubblicazione di una classifica, quanto i settori industriali siano vicini ad adottare le tecnologie di trasformazione necessarie.

Le principali novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785



Fonte: G. Cusano (MASE), Prime riflessioni sull'impatto della nuova Direttiva IED sulle autorizzazioni ambientali

Il termine di recepimento negli Stati membri della direttiva (UE) 2024/1785

Il termine entro il quale, in base al disposto dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1785, "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva" **è scaduto il 1° luglio 2026**".

La norma di delega

Una prima delega per il recepimento dell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/1785 è stata prevista dalla legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025), che all'art. 10 ha individuato i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa.

In seguito alla scadenza dei termini di tale delega, una nuova delega è stata conferita con l'art. 34 della legge 7 maggio 2026, n. 70, recante disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare, in vigore dal 10 maggio 2026 (dato che l'art. 37 della medesima legge prevede che "la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" e che tale pubblicazione è avvenuta in data 9 maggio 2026).

L'articolo 34 della legge 70/2026 delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785:

- nel rispetto dei **princìpi e criteri direttivi generali** di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea");
- e nel rispetto dei **princìpi e criteri direttivi specifici** di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando le disposizioni finanziaria previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10.

Il comma 1 del citato articolo 10 dispone che, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre

2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina dell'UE e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785;
b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;
c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE;
d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;
e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio dell'AIA alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;
f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'UE, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;
g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;
h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante "Modifiche al sistema penale"), introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
Relativamente al contenuto delle **disposizioni finanziarie** recate dai commi 3 e 4 dell'art. 10 della L. 91/2025, si ricorda che:
- agli oneri derivanti dall'attuazione del criterio di delega di cui al comma 1, lettera c), pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE (comma 3);
- dall'attuazione dei criteri di delega di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
L'articolo 34 della legge 70/2026 disciplina inoltre (al comma 2) la **procedura per l'adozione del decreto legislativo** in questione, stabilendo che:
- tale decreto è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, **previa acquisizione del parere della Conferenza unificata**;
- sullo schema di decreto legislativo è acquisito il **parere delle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione; decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.
Qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 90 giorni. In virtù di tale disposizione, il **termine per l'esercizio della delega** di cui trattasi è **prorogato al 28 settembre 2026**.

Recenti interventi normativi dell'UE (a cura del Servizio per i Rapporti con l'UE)

Nell'ambito del c.d. **pacchetto *omnibus* ambiente** di dicembre 2025 (v. dossier RUE), la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2024/1785 e la direttiva 2010/75/UE (nonché le direttive 2008/98/CE sui rifiuti e (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi). L'obiettivo dell'iniziativa è **semplificare** alcune prescrizioni e **ridurre** gli **oneri amministrativi**, garantendo nel contempo la certezza del diritto e mantenendo standard elevati di protezione della salute umana e dell'ambiente.

In particolare l'articolo 4 della proposta prospetta la **soppressione** delle **disposizioni transitorie** contenute nell'**articolo 3** della **direttiva (UE) 2024/1785**, mentre l'**articolo 3** della stessa introduce nuove disposizioni transitorie per le medesime materie nell'ambito dell'articolo 82 della direttiva 2010/75/UE.

Le modifiche a quest'ultima direttiva vengono prospettate dall'articolo 2, che, tra l'altro, **riforma** il **sistema di gestione ambientale** come segue:

- si prevede che se vi sono nello stesso Stato membro due o più installazioni sotto il controllo dello stesso gestore oppure sotto il controllo di gestori diversi ma appartenenti alla stessa impresa, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale;
- si semplifica il contenuto minimo del sistema sopprimendo l'obbligo di presentare un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione, la valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché l'analisi delle possibilità di sostituzione delle stesse con sostanze alternative più sicure;
- si sopprime infine l'obbligo di elaborare piani di trasformazione;
- si prevede anche l'abrogazione della competenza della Commissione ad adottare un atto di esecuzione sulle informazioni del sistema di gestione ambientale e dell'obbligo di audit connesso a tale sistema;
- si estendono i termini entro cui i gestori possono preparare e attuare il sistema di gestione ambientale come riveduto dalla disposizione.

Sono modificati anche gli allegati I, I *bis* e V per quanto attiene profili tecnici relativi alle emissioni industriali e alle unità di bestiame delle installazioni.

Sulla proposta il 26 giugno 2026 il Consiglio ha adottato, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il proprio mandato in vista dell'**avvio dei negoziati interistituzionali.**

La XIV Commissione della Camera ha esaminato l'intero pacchetto *omnibus* ambiente ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà giungendo all'adozione di un documento con cui ha ritenuto le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, ad eccezione della proposta di modifica della direttiva INSPIRE, rispetto alla quale ha adottato un parere motivato.

Procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia (a cura del Servizio per i Rapporti con l'UE)

La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti è oggetto di tre **procedure d'infrazioni** nei confronti dell'Italia.

In primo luogo, in esito alla procedura d'infrazione n. 2003/2077, l'Italia è stata **condannata** dalla Corte di giustizia dell'UE, con sentenza ai sensi dell'articolo 260 del TFUE (causa 196/13), al **pagamento** di una **somma forfettaria** di 40 milioni di euro e di una **penalità semestrale** da pagare fino all'esecuzione completa della sentenza.

Il 6 aprile 2022, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2011/2215, la Commissione europea ha inoltre inviato all'Italia una **lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE**, in quanto, a seguito della sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'UE ai sensi dell'articolo 258 TFUE (causa 498/17), l'Italia non era ancora riuscita a garantire la chiusura definitiva e il risanamento di 12 delle 44 discariche non conformi ai requisiti della direttiva.

Il **12 febbraio 2025** la Commissione europea ha infine **avviato** nei confronti dell'Italia la **procedura d'infrazione** n. 2024/2268 ritenendo che non abbia definito correttamente *i*) che i rifiuti sottoposti a incenerimento devono essere dichiarati come collocati in discarica; *ii*) il tipo di rifiuti che possono essere inviati a una discarica di rifiuti pericolosi; e *iii*) le specifiche per lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico. Inoltre, l'Italia non ha recepito correttamente alcune delle prescrizioni relative al monitoraggio del gas e al campionamento delle acque sotterranee nelle discariche.

Contenuto

Poichè la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2010/75/UE – su cui intervengono le novelle operate dalla direttiva (UE) 2024/1785 oggetto di recepimento, di seguito indicata semplicemente come "direttiva" – è contenuta nel D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), le disposizioni recate dallo schema

in esame sono costituite da **modifiche e integrazioni alle norme del Codice dell'ambiente** (indicato semplicemente come "Codice" nel seguito del presente dossier).

La relazione illustrativa sottolinea che lo schema in esame, che si compone di **45 articoli**, "reca gli interventi necessari per attuare in ambito nazionale quanto disposto dalla direttiva, facendo applicazione dei criteri stabiliti nella legge delega, la quale autorizza altresì a intervenire, in un'ottica di complessivo coordinamento e razionalizzazione normativa, anche su profili ulteriori e funzionalmente connessi, ancorché non specificamente contemplati dalla disciplina unionale".

La stessa relazione evidenzia inoltre che "le modifiche apportate tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2004, recante 'Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione', che prevede che eventuali modifiche e integrazioni ai decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei settori ambientali di cui al comma 1, devono essere apportate nella forma di **modifiche testuali** ai medesimi decreti legislativi".

Di seguito si illustra il dettaglio delle principali disposizioni recate dallo schema in esame. Pertanto, **non sono illustrate le disposizioni formali, aventi la mera finalità di correggere, aggiornare o coordinare il testo vigente**.

Principi generali delle procedure di AIA (artt. 1-6)

L'**articolo 1**, comma 1, **lettera b)** – in attuazione dell'art. 1, punto 2), della direttiva –, modifica la lettera c) del comma 4 dell'art. 4 del Codice, al fine di **ridefinire, ampliandolo, l'oggetto dell'AIA** (autorizzazione integrata ambientale).

In linea con la direttiva, infatti, viene:

- posta l'enfasi sul fatto che la **riduzione delle emissioni** (già prevista dal testo vigente) deve essere **progressiva**;
- introdotta, tra le finalità dell'AIA, quella di **migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse, nonché promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione**;
- precisato che l'obiettivo finale da conseguire con l'AIA non è solamente un livello elevato di protezione dell'ambiente (come previsto dal testo vigente), ma anche un livello elevato di **protezione della salute umana**. Viene inoltre precisato che tali elevati livelli di protezione devono essere conseguiti **a scala unionale**;

In proposito la relazione illustrativa evidenzia che tale ultima precisazione, implicita nella direttiva, è introdotta alla luce del **criterio di delega di cui alla lettera d)** del comma 1 dell'art. 10 della L. 91/2025, che impone di "assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria". Tale precisazione, secondo la relazione illustrativa, "mira a prevenire possibili interpretazioni divergenti, che potrebbero compromettere la correttezza delle valutazioni sottese all'AIA, con possibile pregiudizio dei benefici derivanti dalla limitazione di forme di inquinamento di ampia portata (in particolare per quanto attiene alle emissioni climalteranti, che di norma non generano effetti critici a livello locale), qualora le suddette valutazioni si concentrassero unicamente su criticità di rilevanza locale".

- ampliato il novero delle **attività assoggettate ad AIA**, aggiungendo a quelle indicate nell'allegato VIII alla parte seconda del Codice (come già previsto dal testo vigente) le nuove attività indicate nel **nuovo allegato VIII-*bis***, introdotto dall'art. 36 del presente schema (al cui commento si rinvia), vale a dire le attività di **allevamento di pollame e suini** disciplinate dal nuovo titolo III-*ter* della parte seconda del Codice, introdotto dall'art. 22 del presente schema (al cui commento si rinvia).

L'**articolo 2** reca modifiche e integrazioni alle **definizioni** recate dall'art. 5 del Codice.

La **lettera a)** del comma 1, in recepimento dell'articolo 1, punto 4.a) della direttiva, modifica la **definizione di inquinamento** (prevista dall'art. 5, comma 1, lettera i-ter), del Codice), esplicitando che la stessa **include anche gli odori**.

Si fa notare, in proposito, che l'art. 272-*bis* del Codice, dispone che la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera disciplinata dal titolo I della parte V del Codice. di cui al presente titolo. Lo stesso articolo ha previsto l'elaborazione di indirizzi applicativi, che sono stati adottati con D.D. n. 309/2023 del Ministero dell'ambiente. In tali indirizzi viene evidenziato che gli stessi "si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA".

La **lettera b)** modifica la **definizione di installazione** (recata dall'art. 5, comma 1, lettera i-*quater*), del Codice). Il testo vigente – in base al quale per "installazione" si intende un'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria – viene integrato (in attuazione dell'articolo 1, punto 4.b) della direttiva) al fine precipuo di precisare che la stessa **include anche le attività** degli allevamenti intensivi **elencate nel nuovo allegato VIII-*bis***.

La **lettera c)** elimina la definizione di "installazione esistente" (recata dall'art. 5, comma 1, lettera i-*quinquies*), del Codice), in quanto non più attuale, e la sostituisce la **nuova definizione di "valore limite di prestazione ambientale"**, che recepisce fedelmente la corrispondente definizione introdotta dall'articolo 1, punto 4.c), della direttiva. Tale valore limite – secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa – è

stato introdotto dalla direttiva "al fine di rafforzare la tutela della risorsa idrica, l'uso efficiente dell'energia e favorire l'economia circolare".

Si ricorda che la vigente definizione di "installazione esistente" considera come tale l'installazione autorizzata, o in fase di autorizzazione, alla data del 6 gennaio 2013, vale a dire il giorno precedente il termine imposto agli Stati membri, dall'art. 80 della direttiva 2010/75/UE, per il recepimento della medesima direttiva.

La **lettera d)** elimina la definizione di "nuova installazione" (recata dall'art. 5, comma 1, lettera i-*sexies*), del Codice, e anch'essa non più attuale, in quanto connessa alla poc'anzi menzionata definizione di "installazione esistente") e la sostituisce con la **nuova definizione di "profonda trasformazione industriale"** che recepisce fedelmente la corrispondente definizione introdotta dall'articolo 1, punto 4.c), della direttiva.

Le **lettere e) ed f)** recano modifiche - che non trovano corrispondenze nella direttiva - in quanto volte ad adeguare le definizioni di "modifica" e "modifica sostanziale" al nuovo ambito di applicazione della disciplina in materia di AIA, in particolare al fine di tener conto del nuovo allegato VIII-*bis*.

La **lettera g)** modifica la definizione di **"migliori tecniche disponibili"** (recata dall'art. 5, comma 1, lettera l-*ter*), del Codice) al fine di renderla perfettamente aderente a quella risultante dalle modifiche operate dall'articolo 1, punto 4.d), della direttiva.

Le principali modifiche operate dalla direttiva degne di nota sono la precisazione che la disponibilità delle tecniche deve essere valutata non limitamente al territorio dell'UE e che le migliori tecniche devono consentire non solo di ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (come già prevede il testo vigente del Codice) ma che tale protezione deve includere la salute umana e il clima.

La **lettera h)** modifica la **definizione di "conclusioni sulle BAT"** (recata dall'art. 5, comma 1, lettera l-*ter.2*), del Codice), includendovi – al fine di renderla perfettamente aderente a quella risultante dalle modifiche operate dall'articolo 1, punto 4.e), della direttiva – riferimenti alle tecniche emergenti, ai livelli di prestazione associati a tali tecniche, nonché al sistema di gestione ambientale.

La **lettera i)** – in attuazione dell'articolo 1, punto 4.f) della direttiva – recepisce la **nuova definizione di norme operative** (nuova lettera l-*ter*.3), del comma 1 dell'art. 5 del Codice).

Si fa notare che la lettera in esame non opera un recepimento formalmente fedele, in quanto non viene riprodotta la definizione introdotta dall'articolo 1, punto 4.f) della direttiva. Nella sostanza, però, si definiscono le norme operative in questione facendo rinvio all'atto di esecuzione che – in base a quanto previsto dall'articolo 70-*decies*, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, come modificata dalla direttiva UE 2024/1785 – la Commissione UE dovrà adottare, entro il 1° settembre 2026, al fine di stabilire condizioni uniformi per le norme operative di ognuna delle attività di cui al nuovo allegato I-bis della direttiva 2010/75/UE. Tale allegato, lo si ricorda, è recepito dal nuovo allegato VIII-*bis* alla parte seconda del Codice, introdotto dall'art. 36 del presente schema.

La **lettera m)** traspone nel testo del Codice (nuove lettere l-*quater*), l-*quinquies*) ed l-*sexies*) del comma 1 dell'art. 5), in maniera esatta, le nuove definizioni di "**livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili**", di "**prestazione ambientale**" e di "**valori di riferimento**" introdotte dall'articolo 1, punto 4.f) della direttiva.

La **lettera n) e o)** recano modifiche - che non trovano corrispondenze nella direttiva - che sono finalizzate, rispettivamente:

- ad includere nella definizione di **"autorizzazione"** - che nel testo vigente dell'art. 5, comma 1, lettera o-*quinquies*), del Codice, viene individuata come il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto - il riferimento all'esercizio dell'installazione, per coerenza con le finalità della direttiva 2010/75/UE;
- ad introdurre, nel Codice, la definizione di **"registrazione"** (nuova lettera o-*sexies*) del comma 1 dell'art. 5), quale procedura alternativa all'autorizzazione. Tale procedura alternativa di registrazione è disciplinata all'interno del nuovo titolo III-bis della parte seconda del Codice, introdotto dall'art. 22 dello schema in esame (al cui commento si rinvia) e relativo agli allevamenti di pollame e suini.

La **lettera r)** introduce le **definizioni di "suini" e "unità di bestiame"** recependo le corrispondenti definizioni introdotte dall'articolo 1, punto 4.j) della direttiva.

Si tratta di definizioni funzionali alla disciplina contenuta nel succitato nuovo titolo III-*bis* della parte seconda del Codice. Funzionale a tale titolo è anche la definizione di pollame, che però è già contemplata dal testo vigente del Codice e viene riscritta dalla lettera q) dello schema in esame solo al fine di aggiornare i riferimenti normativi (per tale motivo tale lettera non è stata illustrata in precedenza).

La lettera r) introduce inoltre le definizioni di **livelli di emissione e livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti** e di "garanzia della conformità", recependo fedelmente le corrispondenti definizioni introdotte dall'articolo 1, punto 4.k) della direttiva.

L'**articolo 3** adegua il testo dei commi 13, 15 e 16 dell'art. 6 del Codice – che individuano le installazioni assoggettate ad AIA, le modalità di rilascio della stessa autorizzazione e i principi generali di cui l'autorità competente deve tener conto nel determinare le condizioni per l'AIA medesima – alle nuove corrispondenti disposizioni recate dalla direttiva.

Mentre le modifiche ai commi 13 e 15 (recate dalle lettere a) e b) dell'articolo in esame) non trovano corrispondenza nella direttiva – in quanto sono consequenziali all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'AIA agli allevamenti di pollame e suini indicati nel nuovo allegato VIII-*bis* del Codice – le modifiche al comma 16 recepiscono fedelmente i seguenti **ulteriori principi generali di cui l'autorità competente deve tener conto nel determinare le condizioni per l'AIA** introdotti dall'articolo 1, punti 9) e 10), della direttiva:

- promozione, ove possibile, dell'utilizzo e della produzione di energia rinnovabile;

- utilizzo in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo, delle risorse materiali e dell'acqua;
- attuazione del sistema di gestione ambientale introdotto dall'art. 13 del presente schema (al cui commento si rinvia).

L'**articolo 4**, che non trova corrispondenze nel testo della direttiva, reca modifiche puntuali ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 7 del Codice – che rinviano all'allegato XII alla parte seconda del Codice per l'individuazione dei progetti relativi alle attività assoggettate ad AIA in sede statale e all'allegato VIII alla medesima parte seconda per i progetti sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali – finalizzate:

- a rendere coerente, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, il disposto dei citati commi con le disposizioni della direttiva 2010/75/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785, **precisando che sono sottoposte ad AIA le installazioni e non i progetti**;
- a precisare – in conseguenza dell'introduzione del nuovo allegato VIII-*bis* alla parte seconda del Codice – **le installazioni assoggettate ad AIA regionale non sono solo quelle di cui all'allegato VIII ma anche quelle di cui al nuovo allegato VIII-*bis***, salve le eccezioni previste dal nuovo art. 29-*septiesdecies* (introdotto dall'art. 22, al cui commento si rinvia).

L'**articolo 5** riscrive integralmente la **disciplina** della "**Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC**" recata dall'art. 8-*bis* del Codice.

La relazione illustrativa evidenzia che tale riscrittura dà attuazione al criterio di delega di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 10 della L. 91/2025 che, tra l'altro, richiede di "riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC".

La riscrittura in esame – in linea con il criterio di delega citato, che richiede un **riordino delle disposizioni vigenti** – è precipuamente finalizzata a trasporre all'interno dell'art. 8-**bis** del Codice le varie disposizioni disciplinanti la Commissione in questione che si trovano attualmente collocate in vari provvedimenti legislativi. In virtù di tale trasposizione, le norme che vengono ricollocate (trattasi dell'**art. 10 del D.P.R. 90/2007,** dell'**art. 28, commi 7-9, del D.L. 112/2008 e** dell'**art. 4-*bis* del D.L. 208/2008**) sono **conseguentemente abrogate**.

Per approfondire l'operazione di riordino compiuta dall'articolo in commento, si rinvia al testo a fronte tra le norme citate, il testo vigente dell'art. 8-bis del Codice e il nuovo testo di tale articolo 8-bis come risultante dalla riscrittura in esame.

Tra le poche disposizioni recate dall'articolo in esame aventi carattere innovativo si segnala, in particolare, quella che prevede che la **composizione della Commissione** è **integrata con ulteriori 5 componenti designati dal Ministero della salute**, dotati di elevata qualificazione tecnico-scientifica in materia di interazioni tra ambiente e salute.

La relazione illustrativa motiva tale integrazione "in considerazione della maggiore rilevanza degli aspetti sanitari, ai fini istruttori, come prevista dalla direttiva (UE) 2024/1785".

L'**articolo 6** integra il testo dell'art. 9 del Codice, che reca norme procedurali generali, inserendovi un nuovo comma 4-*ter* che detta disposizioni in materia di **digitalizzazione e telematizzazione delle procedure di AIA**.

In particolare, tale comma aggiuntivo dispone – in linea con quanto previsto dall'art. 1, punto 6), della direttiva – che l'autorità competente provvede a digitalizzare e telematizzare i processi di presentazione delle istanze di AIA, di conduzione dei relativi procedimenti autorizzativi, di emanazione dei provvedimenti e di gestione delle autorizzazioni, garantendo **entro il 31 dicembre 2035** il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione.

Tale obbligo si estende anche ai grandi impianti di combustione come definiti dall'art. 268, comma 1, lettera gg), del Codice, **anche quando non soggetti ad AIA**.

Si fa notare che tale ultima disposizione non sembra trovare corrispondenze nella direttiva.

Si ricorda inoltre che, ai sensi della definizione recata dalla succitata lettera gg), per "grande impianto di combustione" si intende un impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50MW.

Coordinamento tra AIA, VIA e screening di VIA (artt. 7 e 8)

L'**articolo 7** riscrive il comma 1 dell'art. 10 del Codice, che disciplina il **coordinamento delle procedure di VIA** (valutazione di impatto ambientale), di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. ***screening* di VIA**) **e** di **AIA**.

A differenza del testo vigente – che si limita a stabilire, per i progetti per i quali è prevista la procedura di *screening* di VIA, che l'AIA può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA –, il nuovo testo risultante dalla riscrittura in esame reca una disposizione più articolata che prevede che, ad esclusione dei casi di attivazione delle procedure autorizzatorie uniche disciplinate dagli articoli da 27 a 27-*ter* del Codice, per i progetti soggetti alla procedura di *screening* di VIA o alla procedura di VIA, l'**istanza di AIA** è presentata **successivamente all'emanazione del provvedimento di non assoggettabilità a VIA o del provvedimento favorevole di VIA**.

La relazione illustrativa motiva tale disposizione sottolineando che "in questo modo si va a meglio specificare che la finalizzazione di eventuali condizioni di VIA è prodromica alla definizione dell'AIA. Tale principio è già contenuto nella norma, ma in maniera poco chiara e quindi ci sono stati casi in cui procedimenti di AIA sono stati avviati in pendenza dei procedimenti di cui alla parte II, titolo III (cioè VIA e *screening* di VIA, *n.d.r.*), rendendo impossibile concludere le

AIA nei termini previsti ... a causa della mancata previa emanazione dei provvedimenti di esclusione dalla VIA o di VIA, con rischio in alcuni casi di allungare i tempi procedimentali anche oltre quanto consentito dalla disciplina comunitaria".
In relazione alle procedure autorizzatorie uniche succitate si ricorda che:
- in base all'art. 27 del Codice, nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico in materia ambientale (PUA), comprensivo delle autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto, compresa l'AIA;
- il successivo art. 27-*bis* stabilisce che, nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza, corredata della necessaria documentazione, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, che vengono rilasciate con un provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);
- l'art. 27-*ter* dispone che, nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati aventi particolari caratteristiche (cioè che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro e relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale), l'autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR).

Il nuovo testo risultante dalla riscrittura in esame disciplina, inoltre, il **caso di riesame dell'AIA** avviato d'ufficio o sulla base delle tempistiche dettate dagli obblighi comunitari, ove il gestore ritenga che il pieno conseguimento degli obiettivi del riesame richieda di realizzare **progetti migliorativi da assoggettare a VIA o *screening* di VIA**.

In tale caso viene disciplinato il **contenuto della documentazione istruttoria presentata**, stabilendo che la stessa deve contenere l'indicazione dei tempi complessivi prevedibili per la messa in esercizio di tali progetti, comprensivi dei tempi necessari per gli adempimenti amministrativi, l'approvazione, il finanziamento, la realizzazione, il collaudo e la messa a regime, nonché la descrizione delle misure transitorie proposte per il parziale conseguimento degli obiettivi del riesame, nelle more della messa in esercizio.
In proposito la relazione illustrativa sottolinea che tale disposizione è finalizzata a garantire che, nei casi di riesame succitati, "gli obiettivi ambientali fissati a livello comunitario o individuati dall'autorità competente possano essere conseguiti in tempi certi anche qualora il gestore ritenga necessario realizzare progetti migliorativi soggetti al procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità di VIA".

L'**articolo 8** modifica il comma 1 dell'art. 26 del Codice, che disciplina l'integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori, al fine di tener conto delle nuove norme di coordinamento tra VIA ed AIA introdotte dal precedente articolo 7, poc'anzi illustrato.

Il testo vigente del citato comma 1 prevede infatti che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'AIA, ove prevista. Tale riferimento all'AIA viene soppresso dall'articolo in esame (e quindi **viene meno l''integrazione di VIA ed AIA**), in quanto, in base al disposto dell'art. 7 del presente schema, l'istanza di AIA è presentata successivamente all'emanazione del provvedimento di non assoggettabilità a VIA o del provvedimento favorevole di VIA.

Autorizzazione integrata ambientale (artt. 9-21)

Articolo 9 *(Individuazione e utilizzo delle BAT e regimi di deroga – art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006)*

L'**articolo 9** modifica l'articolo 29-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente), in materia di **individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili**, con particolare riguardo ai regimi di deroga e ai requisiti generali per categorie di installazioni. In particolare:

- **la lettera a)** integra il richiamo ai **casi di deroga**: oltre a quelli già previsti dall'articolo 29-*sexies*, comma 9-*bis*, relativi ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL), sono richiamati i nuovi commi 9-*bis*.1, 9-*ter* e 9-*quater*, riferiti ai livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (BAT-AEPL), alla sperimentazione e all'utilizzo di tecniche emergenti e ai casi di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggono al controllo dei gestori (gli ulteriori casi di deroga introdotti in recepimento della direttiva (UE) 2024/1785);
- **la lettera b)** sostituisce il comma 2 prevedendo – in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 2025 e dell'articolo 1, punto 15), della direttiva – che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori, possano essere determinati **requisiti generali** applicabili a **specifiche categorie di installazioni** degli allegati VIII e VIII-*bis*. Tali requisiti si basano sulle BAT, senza prescrivere l'utilizzo di tecniche o tecnologie specifiche, fissano i limiti di emissione e di prestazione più rigorosi imponibili a sottocategorie di installazioni con

caratteristiche simili e consentono il rilascio dell'AIA mediante semplice verifica di conformità dell'istanza, con conseguente non applicazione dei commi 5, 5-*bis*, 6 e 8 dell'articolo 29-*quater*;

- **la lettera c)** sostituisce il comma 2-*bis*: nelle more dell'emanazione dei decreti previsti dal novellando comma 2, le regioni, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in *Italy* e della salute, possono adottare **requisiti generali regionali per le installazioni**, non ricomprese nell'allegato XII (che individua le attività assoggettate ad AIA statale), che svolgono attività di cui agli allegati VIII o VIII-*bis* (che individuano le attività assoggettate ad AIA); i requisiti regionali perdono efficacia, in occasione del primo riesame con valenza di rinnovo (articolo 29-*octies*, comma 3, d.lgs. 152/2006), in caso di successiva emanazione dei decreti nazionali o di pertinenti conclusioni sulle BAT;
- **la lettera d)** introduce il comma 2-*ter*, che impone la **pubblicazione** sul sito del MASE, per un periodo non inferiore a trenta giorni, dello **schema di ciascun decreto recante i requisiti generali** ai sensi del già descritto comma 2, al fine di consentire al pubblico interessato di formulare osservazioni, delle quali si tiene conto nel provvedimento finale;
- **la lettera e)** modifica il comma 3, per adeguarlo alla previsione dei decreti previsti dal novellando comma 2: per le discariche da autorizzare ai sensi del Titolo III-*bis*, i requisiti tecnici del medesimo titolo si considerano soddisfatti se sono rispettati quelli del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fino all'aggiornamento delle autorizzazioni in esito alla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT.

Articolo 10 ***(Domanda di autorizzazione integrata ambientale – art. 29-ter del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 10** interviene sull'articolo 29-*ter* del T.U. ambiente, relativo alla **domanda di AIA**. In particolare:

- **la lettera a)** modifica il comma 1 dell'articolo 29-*ter*, modificando le disposizioni relative alla **documentazione da allegare all'istanza**.

La relazione illustrativa dà conto delle modifiche all'onere documentale. In dettaglio, la novella:

- integra la descrizione delle materie prime, sostanze, energia e acqua usate o prodotte, includendo il riferimento all'acqua riutilizzata (articolo 29-*ter*, comma 1, lettera b));
- introduce l'obbligo di presentare, ove necessario, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 3, ai fini della verifica dei presupposti per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) (articolo 29-*ter*, comma 1, lettera b-*bis*));
- introduce il riferimento agli odori e agli impatti sulla salute umana (articolo 29-*ter*, comma 1, lettere c) ed e));
- abroga la previsione relativa alla validazione della relazione di riferimento, al fine di semplificare la relativa fase di valutazione. In base alla disposizione come novellata l'autorità competente esamina la relazione e dispone nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario, ulteriori e specifici approfondimenti (articolo 29-*ter*, comma 1, lettera m));
- introduce l'obbligo di allegare all'istanza di autorizzazione la quietanza relativa al pagamento della tariffa istruttoria, elemento già individuato come necessario alla procedibilità dell'istanza dai decreti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 29-ter, comma 1, lettera m-bis));

- **la lettera b)** sostituisce il comma 4 dell'articolo 29-*ter*, disponendo che entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente, effettuate le verifiche richieste dall'articolo 2, comma 1, legge 241/1990 (cioè la completezza formale e l'eventuale manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda), e verificato l'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria (prevista dall'articolo 33, comma 3-*ter*, d.lgs. 152/2006), comunica l'avvio del procedimento e trasmette l'istanza:
  - alle amministrazioni e agli uffici competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, comprese le norme di qualità ambientale, per aspetti connessi all'esercizio dell'installazione (in attuazione dell'articolo 1, punto 13, della direttiva);
  - all'autorità sanitaria individuata dalla regione, al sindaco del comune di ubicazione dell'installazione, alle autorità competenti ai sensi del d.lgs. 105/2015 se le installazioni vi sono soggette (c.d. "Seveso III", che attua la direttiva 2012/18/UE, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
  - e, per gli impianti di competenza statale, ai Ministeri dell'interno, della salute e delle imprese e del made in Italy;
- **la lettera c)** introduce i commi 4-*bis* e 4-*ter* all'articolo 29-*ter*, introducendo **innovazioni all'iter procedimentale**, in particolare:
  - prevedendo un termine di 20 giorni per eventuali osservazioni o richieste di integrazione da parte delle amministrazioni coinvolte (vedi il già descritto comma 4) (per gli impianti di competenza statale anche sulla base di una proposta della Commissione istruttoria dell'IPPC (disciplinata all'articolo 8-*bis*, d.lgs. 152/2006));
  - prevedendo la possibilità per l'autorità competente di richiedere una sola volta integrazioni al gestore, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, produttiva della sospensione dei termini fino alla ricezione della documentazione integrativa, con facoltà per il gestore di chiedere proroga motivata; la norma infine dispone che in caso di mancato invio della documentazione integrativa l'istanza si intende ritirata.

Articolo 11 ***(Procedura per il rilascio dell'AIA: digitalizzazione e conferenza di servizi – art. 29-quater del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 11** novella l'articolo 29-*quater* del T.U. ambiente, con finalità di **digitalizzazione dei procedimenti, di trasparenza dei dati e dei documenti e di migliore definizione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni nella conferenza di servizi**. In particolare:

- si introduce, a carico delle autorità competenti, l'obbligo di informatizzazione delle istanze e dei procedimenti AIA, nel rispetto dell'articolo 9, comma 4-*ter*, del medesimo T.U. ambiente, introdotto dalla novella (per cui si rinvia all'articolo 6, comma 1, v. *supra*), che fissa al 31 dicembre 2035 il termine per il pieno sviluppo delle procedure elettroniche di autorizzazione (**lettera a)**, che integra il comma 1);
- si adegua la disciplina sulla pubblicità delle informazioni (implementando l'articolo 1, punto 26, e l'allegato V della direttiva), disponendo la pubblicazione, in una fase precoce del procedimento e, comunque, non appena ragionevolmente possibile, di istanze, progetti di decisione, autorizzazioni, aggiornamenti, proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale e comunicazioni provenienti dal gestore relative a modifiche o interventi agli impianti;
- si apportano modifiche ai fini di coordinamento (**lettere c)** ed **n)**, che operano rispettivamente sui commi 3 e 12);
- si precisa che la sospensione dei termini procedimentali durante il periodo di partecipazione del pubblico, i termini procedimentali sono sospesi (**lettera d)**, che integra il comma 4);
- si armonizza la disciplina della conferenza di servizi decisoria per il rilascio dell'AIA alla disciplina generale dell'istituto (come chiarito dalla relazione illustrativa, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) della legge delega), nell'ambito della quale pertanto partecipano le sole amministrazioni titolate a esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione. La novella prevede la partecipazione alla conferenza dell'autorità sanitaria individuata dalla Regione e il Sindaco territorialmente competente esclusivamente nei casi specifici di cui all'articolo 29-sexies, commi 9-*bis*, 9-*bis*.1 e 9-*ter* (per cui si rinvia all'articolo 13 nel presente dossier) (**lettera e)**, che sostituisce il comma 5);
- si individuano le autorità partecipanti alla conferenza nel caso di AIA statale nei Ministeri della salute, dell'interno e delle imprese e del made in *Italy* (**lettera f)**, che introduce il nuovo comma 5-*bis*);
- in conferenza sono acquisiti la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) per le installazioni di competenza statale, ovvero il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per le altre installazioni, quanto alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (**lettera g)**, che sostituisce il comma 6);
- si abroga il comma 7, che attualmente attribuisce al sindaco, in determinati casi e condizioni, il potere di richiedere il riesame dell'autorizzazione (**lettera h)**, che abroga il comma 7);

La relazione illustrativa chiarisce che tale abrogazione è motivata dalla necessità di coordinamento con la modifica dell'articolo 29-*octies*, comma 4 (su cui si rinvia all commento all'articolo 15), che include le autorità sanitarie tra i soggetti legittimati a chiedere il riesame dell'autorizzazione.

- si introduce la possibilità per l'autorizzazione di prescrivere approfondimenti o campagne di monitoraggio, anche di tipo sanitario, sugli effetti dell'esercizio dell'impianto nel corso della durata dell'autorizzazione, con conseguente attivazione di specifici riesami parziali e, ove necessario per il loro svolgimento, con il coinvolgimento, individuato in conferenza di servizi, delle amministrazioni pubbliche con competenze non ambientali (**lettera i)**, che introduce il nuovo comma 8-*bis*);
- si precisa che il termine di 150 giorni per il rilascio dell'AIA fa salve le sospensioni dei termini introdotte agli articoli 29-*ter* e 29-*quater* (**lettera l)**, che integra il comma 10);
- si dispone il coordinamento dell'AIA con la disciplina regionale in materia di acque meteoriche (**lettera m)**, che integra il comma 11);
- si introducono ulteriori forme di trasparenza, includendo i risultati dei controlli ambientali e i livelli di prestazione ambientale (**la lettera o)**, che modifica il comma 13).

Articolo 12 ***(Coordinamento per l'uniforme applicazione dell'AIA – art. 29-quinquies del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 12**, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), della legge n. 91 del 2025, modifica l'articolo 29-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo al **Coordinamento per l'uniforme applicazione dell'AIA sul territorio nazionale**.

Il nuovo comma 2-*bis* introduce la possibilità che alle attività del Coordinamento partecipino, per gli aspetti di rispettivo interesse, referenti delle direzioni generali del MASE e dei Ministeri della salute, delle imprese e del made in Italy, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il nuovo comma 2-*ter* prevede invece, con finalità di raccordo con l'istituto dell'interpello ambientale di cui all'articolo 3-*septies*, T.U. ambiente, che delle indicazioni fornite dal Coordinamento si tenga conto nelle risposte agli interpelli.

L'articolo 29-*quinquies*, comma 1, del T.U. ambiente ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI), con la finalità di assicurare l'applicazione uniforme sul territorio nazionale della disciplina in materia.

Articolo 13 ***(Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale – art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 13** novella l'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alle **condizioni dell'AIA**. In particolare:

- si introduce l'obbligo, a carico del gestore, di predisporre e attuare, entro il **1° luglio 2030** (per le installazioni con AIA acquisita in data successiva, entro il termine fissato per la prima comunicazione di attuazione delle prescrizioni, prevista dall'articolo 29-*decies*, comma 1, T.U. ambiente) un sistema di gestione ambientale da mettere a disposizione del pubblico e sottoporre ad un primo riesame entro la medesima scadenza e a riesame successivo in occasione di ogni esame con valenza di rinnovo. Il medesimo sistema di gestione ambientale è inoltre sottoposto ad audit almeno triennale da parte di organismi accreditati o verificatori ambientali, riconoscendo come equivalenti i sistemi certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (**lettera a)**, che introduce il nuovo comma 1-*bis*);
- si precisa che i valori limite di emissione riferiti alle sostanze inquinanti, tra cui quelle elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale (acqua, aria e suolo) all'altro, devono tener conto sia della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi, sia dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico (**lettera b)**, che modifica il comma 3);
- si aggiorna e integra l'elenco delle misure che l'AIA deve necessariamente includere (**lettera c)**, che sostituisce il comma 3-*bis*));

Il nuovo comma 3-*bis* elenca le seguenti misure:

a) valori limite di prestazione ambientale come specificati nel comma 4-*quinquies*;

b) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del medesimo regolamento;

c) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente al comma 1-*bis*;

d) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;

e) opportune disposizioni per il monitoraggio e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;

f) opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto acustico;

g) disposizioni adeguate per la manutenzione e la sorveglianza dei presidi volti a prevenire le emissioni;

h) ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;

i) disposizioni adeguate per la relazione di riferimento e la verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee;

l) disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.";

- si modifica il termine "valore limite di emissione" in "**valore limite**" così da ricomprendere anche i valori limite di prestazione in coerenza con la direttiva (**lettera d)**, che modifica il comma 4);
- si prevede che i valori limite di emissione fissati dall'autorità competente si attestino sui valori più rigorosi della gamma dei BAT-AEL ottenibili e mantenibili stabilmente applicando le BAT, tenuto conto degli effetti incrociati e sulla base della valutazione dell'intera gamma svolta dal gestore (**lettera e)**, che integra il comma 4-*bis*);
- si modifica la disciplina relativa alla considerazione degli effetti di impianti di depurazione esterna sugli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, ai fini della determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, ponendone le condizioni con maggior dettaglio, ai fini di mantenere un livello complessivo di protezione equivalente (**lettera f)**, che modifica il comma 4-*quater*);
- si disciplina la fissazione, in condizioni normali di esercizio, dei livelli e valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, rifiuti e risorse diverse dall'acqua (**lettera g)**, che introduce il nuovo comma 4-*quinquies*);
- si introducono norme di armonizzazione e coordinamento (**lettere h), o), p), q), r)** e **u)**);
- si estendono i requisiti di controllo dell'AIA alle prestazioni ambientali e agli obblighi di comunicazione dei progressi verso gli obiettivi della politica ambientale del sistema di gestione ambientale (**lettera i)**, che modifica il comma 6);
- si incrementa la frequenza dei controlli, riducendone l'intervallo temporale da 5 a 4 anni per le acque sotterranee e da 10 a 9 anni per il suolo, con possibilità, su valutazione dell'autorità competente, di

modalità alternative di acquisizione dei dati (**lettera l)**, che modifica il comma 6-*bis*);
- si precisa che il controllo sull'intera gamma degli effetti ambientali è da operarsi nel periodo di validità dell'AIA (non necessariamente in ogni ispezione) (**lettera m)**, che integra il comma 6-*ter*);
- si estendono le misure previste dall'AIA ai periodi di manutenzione (**lettera n)**, che modifica il comma 7);
- si coordina la disciplina dell'incenerimento e del coincenerimento con il nuovo comma 4-*quinquies* (**lettera o)**);
- si modifica la disciplina relativa alla possibilità di fissare i valori limite meno severi di quelli previsti dai BAT-AEL associati, precisando che la valutazione è effettuata su istanza del gestore, che l'intera valutazione è riportata in uno specifico allegato all'autorizzazione, che la sproporzione tra costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e benefici ambientali è valutata secondo la metodologia standardizzata definita con atto di esecuzione della Commissione europea e che le condizioni delle deroghe accordate sono verificate ogni quattro anni e rivalutate in sede di riesame (**lettera s)**, che modifica il comma 9-*bis*);
- si introduce una specifica disciplina per le deroghe ai valori limite di prestazione ambientale, ai fini di consentire la fissazione di livelli meno severi a determinate condizioni (**lettera t),** che introduce il nuovo comma 9-*bis*.1);
- si prevede la possibilità di fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che tiene conto degli orientamenti della Commissione europea in materia, a determinate condizioni e limiti (**lettera v)**, che introduce il nuovo comma 9-*quater*);
- si introduce la disciplina di recepimento dell'obbligo per il gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale rispondente ai requisiti e conforme alle conclusioni sulle BAT (**lettera z)**, che introduce i nuovi commi 9-*octies*, 9-*novies*, 9-*decies*, 9-*undecies* e 9-*quodecies*).

Articolo 14 ***(Norme di qualità ambientale – art. 29-septies del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 14** modifica l'articolo 29-*septies* del T.U. ambiente, in materia di **migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale**, in recepimento dell'articolo 1, punto 20), della direttiva, che modifica l'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE. In particolare:
- si precisa che le misure supplementari particolari più rigorose, richieste dal rispetto di una norma di qualità ambientale, sono rappresentate nell'autorizzazione al più tardi in sede di conferenza di servizi (salvaguardandone l'applicazione anche nei casi in cui non si proceda con conferenza di servizi) e si introduce l'obbligo di valutare l'impatto della loro applicazione sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore (**lettera a)**, che modifica il comma 1);
- si specifica che tali misure sono finalizzate a ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione (**lettera b)**, che integra il comma 2);
- si prevede che, qualora la predetta valutazione indichi che il carico degli inquinanti emessi dall'installazione abbia un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, l'autorizzazione dispone il controllo della concentrazione degli inquinanti nell'ambiente ricettore, con trasmissione dei risultati all'autorità competente, utilizzando, ove pertinenti, i metodi di controllo e misurazione stabiliti in altre normative dell'Unione, compresi i metodi basati sull'effetto (**lettera c)**, che introduce il nuovo comma 2-*bis*).

Articolo 15 ***(Riesame e aggiornamento dell'AIA – art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 15** modifica l'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di **riesame e aggiornamento dell'autorizzazione**. In particolare:
- con riferimento al riesame disposto nel caso in cui l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, precisa che si procede anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione (**lettera a), numero 1**, che integra la lettera a) del comma 4);
- si introduce una nuova ipotesi che conduce a riesame quando, a giudizio di una amministrazione competente in materia di tutela della salute, è necessaria una revisione dell'autorizzazione nell'interesse della salute pubblica, con riferimento a specifici rischi sanitari, e in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'AIA (**lettera a), numero 2**, che introduce la lettera c-*bis*) al comma 4);

- si introduce una specifica ipotesi di riesame per il caso di utilizzo di una stazione esterna di depurazione dei reflui, di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 4-*quater*: se il gestore, anche consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque esterno, ritiene che le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-quater, lettere da a) a d), T.U. ambiente, presenta di sua iniziativa un aggiornamento della valutazione di cui a tale comma ed in esito a tale comunicazione l'autorità competente dispone un riesame parziale (**lettera b)**, che introduce il comma 4-*bis*);
- si estende l'aggiornamento dell'AIA – da valutare ed effettuare entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale – al riesame degli intervalli vincolanti di prestazione ambientale (BAT-AEPL) (**lettera c)**, che modifica la lettera a) del comma 6);
- si attribuisce all'autorità competente il potere di fissare, in deroga al comma 6, valori limite di emissione volti a garantire che, entro sei anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale, le emissioni non superino i livelli associati alle tecniche emergenti, nonché valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con tali decisioni (**lettera d)**, che introduce il nuovo comma 7-*bis*);

La **lettera e)**, infine, introduce i commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* all'articolo 29-*octies,* in recepimento degli articoli 27-*quinquies* e 27-*sexies* della direttiva 2010/75/UE), riguardanti anche la **trasformazione industriale profonda**.

Il nuovo comma 11-*bis* prevede, nei riesami delle condizioni di autorizzazione di cui al comma 3, lettera a) avviati dopo il 1° gennaio 2030, che il **gestore**, ove non vi abbia già provveduto, **include** nel **sistema di gestione ambientale** un **piano di trasformazione** per ciascuna installazione. Tale piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050. Il provvedimento di riesame prescrive che entro un anno l'organismo accreditato per la realizzazione di *audit* di cui all'articolo 29-sexies, comma 1-*bis* (introdotto dall'articolo 13, vedi *supra*), valuti la conformità dei piani di trasformazione ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con atto di esecuzione (articolo 27 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE).

Il nuovo comma 11-*ter*, fatto salvo l'articolo 29-septies, che disciplina i **casi di prescrizione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili**, consente all'autorità competente, nell'approvare e prescrivere l'attuazione di tale piano, in caso di trasformazione industriale profonda dell'installazione stabilita nel pertinente piano di trasformazione che copre l'installazione, di prorogare il periodo entro il quale l'installazione deve soddisfare le condizioni di autorizzazione aggiornate, in deroga a quanto disposto al comma 6, lettera b) o al comma 7-bis, fino a un massimo di 8 anni, a condizione che:

a) l'autorizzazione per l'installazione contenga una descrizione della trasformazione industriale profonda, dei livelli di emissione e dell'efficienza delle risorse che sarà conseguita, nonché del calendario di attuazione e delle tappe fondamentali;

b) il gestore riferisca annualmente all'autorità competente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della trasformazione industriale profonda;

c) durante il periodo concesso per la trasformazione dell'installazione, l'autorità competente verifichi che non occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.

Il nuovo comma 11-*quater* dispone che, in caso di trasformazione industriale profonda consistente nella chiusura di un'installazione e nella sua sostituzione con una nuova installazione stabilita nel pertinente piano di trasformazione relativo all'installazione, da completare entro otto anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, concernenti l'attività principale dell'installazione esistente, l'autorità competente può derogare all'obbligo di aggiornare l'autorizzazione conformemente al comma 6, lettera a), e nei tempi di cui all'articolo 29-quater, comma 10, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione per l'installazione esistente contiene una descrizione del piano di chiusura e del calendario e delle tappe fondamentali ad esso relativi;

b) il gestore comunica annualmente all'autorità competente i progressi compiuti in relazione al piano di chiusura dell'installazione esistente e alla sua sostituzione con una nuova installazione;

c) durante il periodo che precede la chiusura dell'installazione, l'autorità competente verifica che non occorrano eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni introdotte dalla lettera e) sono finalizzate a recepire l'articolo 1, punto 31 della direttiva (UE) 2024/1785 che introduce l'articolo 27-*quinquies* della direttiva 2010/75/UE inerente alla "Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra" e l'articolo 27-*sexies* della direttiva 2010/75/UE inerente alla "Trasformazione industriale profonda".

Articolo 16 ***(Modifiche delle installazioni – art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 16** interviene sull'articolo 29-*novies* del T.U. ambiente, relativo alle **modifiche degli impianti**. In particolare:

- **la lettera a)** sostituisce il riferimento a «impianto» con «installazione», in coerenza con la definizione unionale e data dalla direttiva di unità tecnica soggetta ad AIA, e rafforza il procedimento di valutazione delle modifiche: è resa obbligatoria la **pronuncia espressa** dell'autorità competente sulle comunicazioni del gestore, da effettuare prima dell'attuazione delle modifiche (articolo 1, punto 21, della direttiva); mediante la sostituzione della parola «rileva» con le parole «in base alle informazioni fornite non può escludere», è chiarito che l'autorità deve svolgere una valutazione e, ove non possa escludere potenziali effetti negativi, ne dà notizia al gestore ai fini della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione;
- **la lettera b)** introduce il nuovo comma 3-*bis*, che individua i casi in cui il gestore è tenuto a presentare **istanza di aggiornamento** dell'AIA, quali:
  - proroga della durata di esercizio delle discariche (allegato VIII, punto 5.4);
  - manutenzioni straordinarie non già autorizzate ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, commi 7 o 9, suscettibili di determinare modifiche alle BAT di riferimento;
  - interventi privi di effetti negativi su ambiente o salute che prospettino tuttavia nuovi assetti impiantistici o gestionali tali da modificare le BAT di riferimento, ovvero l'emissione di diversi inquinanti o l'attivazione di nuovi punti di emissione o di scarico.

Articolo 17 ***(Rispetto delle condizioni dell'AIA e controlli – art. 29-decies del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 17** novella l'articolo 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di rispetto delle condizioni dell'autorizzazione e di controlli. In particolare:

- si esclude la comunicazione preventiva del gestore che intende dare attuazione a quanto previsto nell'AIA in caso di semplice conferma del precedente quadro autorizzativo e sopprime il periodo relativo ai compiti di controllo dell'ISPRA, la cui disciplina è ricollocata al comma 3 (**lettera a)**, che modifica il comma 1);
- si interviene sul sistema dei controlli, prevedendo il coordinamento tra l'ISPRA e gli uffici di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy per gli impianti localizzati in mare ovvero, negli altri casi, la norma stabilisce che l'**autorità di controllo** a livello non statale sia individuata dalla regione; introduce le lettere c-*bis*) e c-*ter*), relative, rispettivamente, alla verifica – se del caso a campione e in contraddittorio con il gestore – della conformità relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*, disciplinata all'articolo 184-*ter*, comma 3-*ter*, T.U. ambiente), informando in ogni caso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale degli esiti di tale controllo, e al controllo del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 29-*sexies*, comma 1-*bis*, T.U. ambiente, di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale; chiarisce infine che, ove la Regione non individui una distinta autorità di controllo, le relative competenze spettano all'autorità competente (**lettera b)**, che modifica il comma 3);
- si innovano diverse disposizioni riguardanti l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o l'esercizio in assenza di autorizzazione (**lettera c)**, che modifica il comma 9), in particolare:
  - quanto alle misure a disposizione delle autorità competenti in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, la lettera b) del comma 9 viene modificata per rafforzarne l'incisività; si prevede in particolare che la **sospensione dell'autorizzazione**, o della relativa parte interessata, è disposta senza indugio dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte interessata, mentre si sopprime l'inciso che ne prevede l'applicazione nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno. e cessa solo quando il gestore abbia ripristinato la conformità (dando attuazione alle azioni di cui al comma 2, ultimo paragrafo) e rispettando le misure cui alla lettera a) del comma in esame;
  - la nuova lettera b-*bis*), introdotta dalla novella, dispone invece, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e comunque nel caso in cui una violazione sia reiterata più di due volte in un anno, la sospensione dell'esercizio dell'installazione, o della relativa parte interessata, fino a quando il gestore non garantisce di aver ripristinato la conformità alle condizioni di autorizzazione, in particolare attuando le misure necessarie a ripristinare le conformità indicate nella relazione di ispezione di cui al comma 6;
- Si introducono i commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* (**lettera d)**), che in dettaglio prevedono:
  - l'obbligo di informare il MASE quando una violazione minacci la salute o l'ambiente in un altro Stato membro, in modo tale da assicurare che gli Stati membri interessati siano informati di tale
  - l'obbligo di informazione nei casi di violazioni che compromettano risorse idriche (potabili, minerali, transfrontaliere) o infrastrutture idriche. In tali casi l'ISPRA informa il Ministero della salute, i gestori dei servizi idrici interessati e le autorità ambientali competenti in materia, della violazione e delle misure adottate per prevenire ulteriori danni o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente;
  - che l'accertamento di dichiarazioni mendaci ai sensi del comma 9, lettere b) e *b-bis),* determina il venir meno degli effetti delle dichiarazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo *29-quaterdecies,* con riferimento all'eventuale esercizio sulla base di tali dichiarazioni.

- si introduce un criterio aggiuntivo da considerare ai fini della determinazione dell'intervallo temporale tra visite ispettive in loco, quali le eventuali linee guida emanate dalla Commissione europea sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali (**lettera e)**, che introduce la lettera c-*bis)* al comma 11-*ter*).

La **lettera f)** in attuazione dell'articolo 1, punto 16, 18 e 19 della direttiva (UE) 2024/1785, introduce i commi 11-*qualer* e 11-*quinquies,* 11-*sexies,* 11-*seplies* e 11-*octies* all'articolo *29-decies,* del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare:

- il comma 11-*quater* introduce criteri per la valutazione della conformità ai limiti di emissione in aria e in acqua, prevedendo che le rettifiche apportate alle misurazioni non superino l'incertezza del metodo di misurazione;
- il comma 11-*quinquies,* in attuazione del principio espresso all'articolo 1, punto 16 della direttiva (UE) 2024/1785, prevede che, fatto salvo il rispetto dell'articolo *29-septies,* ove sia dimostrato il rispetto dei BAT-AEL, si considera che l'installazione sia conforme ai valori limite di emissioni stabiliti per specifiche categorie d'impianti (grandi impianti di combustione e incenerimento e coincenerimento di rifiuti). Analogamente viene stabilito che per gli scarichi idrici di inquinanti non pericolosi, il rispetto dei BAT-AEL, espressi anche non in concentrazione, sia considerato sufficiente anche ai fini del rispetto delle disposizioni della Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La relazione tecnica chiarisce lo scopo di quest'ultima disposizione: "Quest'ultima ipotesi pur non essendo prevista dalla direttiva (UE) 2024/1785, né poteva essere altrimenti poiché riguarda disposizioni nazionali, viene introdotta al fine di valorizzare interventi volti al risparmio della risorsa idrica in quanto, in determinate circostanze, il rispetto dei limiti in concentrazione potrebbe rendere difficoltosa la conformità ai nuovi limiti introdotti dalla direttiva (UE) 2024/1785 relativamente ai consumi idrici derivanti dall'applicazione dei BAT-AEPL".

- il comma 11-*sexies* definisce gli standard minimi per la qualità dei laboratori, richiamando norme CEN, ISO o equivalenti;
- il comma 11-*septies* disciplina i controlli aggiuntivi richiesti in caso di deroghe con effetti misurabili sull'ambiente, ponendo i relativi oneri a carico del gestore;
- il comma 11-*octies* prevede che le autorità di controllo dispongano di ispettori adeguatamente qualificati e delle risorse necessarie, senza nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto le spese dei controlli ordinari sono a carico dei gestori attraverso il pagamento delle tariffe.

Articolo 18 ***(Incidenti o imprevisti – art. 29-undecies del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 18** modifica l'articolo 29-*undecies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo a **incidenti o imprevisti**. In particolare:

- si inserisce, nell'ambito di applicabilità degli incidenti o imprevisti per cui sono disposti obblighi del gestore, il riferimento espresso alla **salute umana**, chiarendo che le misure adottate dal gestore devono tutelare, oltre all'ambiente, la salute pubblica (la relazione illustrativa chiarisce che ciò è volto ad assicurare una visione integrata del rischio) (**lettera a)**, che integra il comma 1);
- si inserisce, nel novero delle misure che l'autorità competente può imporre al gestore a mezzo diffida, in caso di incidenti o imprevisti, il riferimento alla salute umana, consentendo le prescrizioni ritenute necessarie anche per la limitazione degli impatti sanitari, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale o sanitaria territorialmente competenti (**lettera b)**, che integra il comma 2);
- si introducono **obblighi informativi specifici** (**lettera c)**, che introduce i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, recependo l'articolo 1, punto 7) della direttiva (UE) 2024/1785):
    - in caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, inclusi acquiferi transfrontalieri e acque minerali, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto: in questi casi l'autorità competente deve informare i gestori dei servizi idropotabili, delle acque minerali e delle acque reflue interessati, indicando le misure adottate per prevenire o rimediare ai danni per la salute e l'ambiente;
    - la trasmissione anche al MASE delle comunicazioni dovute nei casi di incidenti o imprevisti ai sensi dei commi 1, 2 e *3-bis* quando l'evento abbia effetti rilevanti sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro (il MASE ha il compito di assicurare l'informazione immediata dello Stato coinvolto, ed è previsto un meccanismo di reciprocità per le comunicazioni in arrivo);
    - la previsione dell'impegno del MASE ad attivare forme di cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare per limitare le conseguenze ambientali e sanitarie e prevenire ulteriori eventi.

Articolo 19 ***(Comunicazioni in materia di deroghe – art. 29-duodecies del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 19**, in recepimento dell'articolo 1, punto 31), della direttiva, modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 29-*duodecies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, estendendo l'**obbligo di comunicazione al MASE**, da parte delle autorità competenti, alle **ulteriori ipotesi di deroga** introdotte dallo schema in esame: quelle previste dall'articolo 29-*sexies*, commi 9-*bis*.1, 9-*ter* e 9-*quater*, nonché quelle di cui all'articolo 29-*octies*, commi 7-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*, introdotti dall'articolo 15, lettere d) ed e), dello schema di decreto legislativo.

Articolo 20 ***(Scambio di informazioni e partecipazione al processo BREF – art. 29-terdecies del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 20** novella l'articolo 29-*terdecies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo allo **scambio di informazioni in ambito unionale** per l'elaborazione e la revisione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques Reference Document* o **BREF**). In particolare:

- si amplia il ruolo delle autorità competenti nella fase ascendente dello scambio di informazioni, disponendo che esse individuano almeno il **20 per cento** delle installazioni già autorizzate, interessate dalle attività oggetto dello scambio informativo europeo, idonee a fornire dati tecnici e prestazionali dettagliati sulle BAT applicate, e collaborano con i gestori selezionati affinché i dati raccolti siano coerenti con le autorizzazioni esistenti e con le prestazioni comunicate in sede di AIA. La partecipazione dei gestori è incentivata mediante la riduzione fino al 10 per cento delle tariffe istruttorie per il riesame di cui all'articolo 29-*octies*, comma 3, lettera a), d.lgs. 152/2016 e l'integrazione dei controlli di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, d.lgs. 152/2016, nel periodo di raccolta dei dati (**comma 1, lettera a)**, che modifica il comma 3);
- si disciplina la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali riservate o sensibili fornite dai soggetti coinvolti.

La disposizione (**comma 1, lettera b)**, che introduce i nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*) prevede, in particolare, che:

- esse possono essere trasmesse dal MASE alla sola Commissione europea, che ne garantisce la riservatezza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (c.d. direttiva sulle emissioni industriali, o IED);
- lo scambio è limitato a quanto tecnicamente necessario, con divieto di utilizzo per altri scopi e, in caso di violazione, responsabilità penale ai sensi degli articoli 325 o 623 del codice penale (che puniscono rispettivamente il reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio e di rivelazione di segreti scientifici o commerciali);
- è disciplinato il coordinamento, a cura del MASE, d'intesa con i Ministeri delle imprese e del made in *Italy* e dell'università e della ricerca e con la Conferenza unificata, della **partecipazione italiana al centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali** (**INCITE)**, nella fase ascendente dello scambio di informazioni anche il contributo dei principali centri di ricerca pubblici e privati interessati, nonché di rappresentanti dei fornitori di tecnologie e del mondo imprenditoriale potenzialmente coinvolti. Per le attività del Titolo III-*ter* si dispone il raccordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF); a tal fine la novella permette al MASE di avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio nazionale della ricerca (CNR).

Il **comma 2** autorizza, per l'attuazione del comma 1, lettera b), la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dfall'anno 2026.

Articolo 21 ***(Sanzioni – art. 29-quaterdecies del d.lgs. n. 152/2006)***

L'**articolo 21** interviene sull'**apparato sanzionatorio** di cui all'articolo 29-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare:

- si circoscrive la sanzione penale per la violazione dei valori limite di emissione alle emissioni nel punto di fuoriuscita dall'installazione (come chiarito dalla relazione illustrativa, quindi, con esclusione degli scarichi parziali) (**lettera a), numero 1**, che modifica il comma 3, lettera a)). Inoltre, la novella esclude l'applicazione della sanzione relativa alla gestione dei rifiuti alle casistiche per le quali il Titolo VI della Parte quarta del medesimo decreto prevede specifiche sanzioni amministrative (**lettera a), numero 2**, che modifica il comma 3, lettera b));
- si estende la sanzione amministrativa riguardante le omissioni documentali del gestore alla violazione degli obblighi in materia di sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 1-*bis* (per cui si rinvia al commento all'articolo 13) (**lettera b)**, che integra il comma 10;
- si sostituisce il riferimento generico alle «sanzioni» con «sanzioni amministrative» e individua, per le installazioni di competenza regionale, nell'autorità di controllo designata dalla regione ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3, l'amministrazione competente all'irrogazione (**lettera c)**, che modifica il comma 12);
- si prevedono, in attuazione dell'articolo 1, punto 48), della direttiva (che impone l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive), circostanze aggravanti nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, quali la reiterazione della violazione e la compromissione del conseguimento di un livello elevato di protezione della salute o dell'ambiente (**lettera d)**, che introduce il nuovo comma 12-*bis*);
- si dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli impianti soggetti ad autorizzazione statale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al MASE per il

potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie e alle ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi per gli impianti ancora privi di autorizzazione; il nuovo comma 13-*bis* impone alle regioni di adeguare le proprie norme destinando alla medesima finalità i proventi relativi alle installazioni non statali (**lettera e)**, che sostituisce il comma 13);

- si dispone l'obbligo per le Regioni di adeguare le proprie disposizioni al fine di garantire che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza non statale siano destinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio, a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie e le alle ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi per gli impianti ancora privi di autorizzazione (**lettera e)**, che introduce il nuovo comma 13-*bis*).

Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini (artt. 22-28)

L'**articolo 22** inserisce nel Codice, dopo l'articolo 29-quaterdecies, un **nuovo** titolo rubricato "**titolo III *ter* - disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini**".

Tale titolo si compone dei seguenti articoli.

L'articolo **29-*quinquiesdecies*** ne disciplina l'**ambito di applicazione** estendendone l'applicazione, fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali, a tutte le attività elencate nell'allegato VIII-*bis* alla Parte seconda che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato VIII-*bis*, fermo restando il regime transitorio previsto. In proposito si segnala che la direttiva 2010/75/UE richiama l'esigenza di rispettare la normativa sul benessere animale all'articolo 14, paragrafo 9: tuttavia tale articolo dopo l'intervento della direttiva (UE) 2024/1785 non si applica più agli allevamenti.

L'articolo **29-*sexiesdecies*** contiene le **norme sul cumulo ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità**.

Il **comma 1** in attuazione dell'articolo 70-*ter* della direttiva (UE) l202 4/1785, prevede il cumulo ai fini del calcolo della soglia di capacità di cui all'articolo 29-*quinquiesdecies* (per assicurare che tale assetto gestionale non sia volto a eludere gli obblighi stabiliti nel presente Titolo) quando:

- due o più installazioni che svolgono attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro,
- se il loro gestore è lo stesso
- se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici, giuridici o funzionali.

Il **comma 2** prevede che ai fini di cui al comma 1, l'autorità competente tenga conto degli orientamenti sui criteri per considerare le installazioni come un'unità singola pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70-*ter* della direttiva (UE) 2024/1785.

L'articolo **29-*septiesdecies*** rubricato **autorizzazioni e registrazioni**, prevede al **comma 1** che decorsi i periodi stabiliti dalle norme transitorie applicabili (riportate all'articolo 43 del provvedimento in esame), nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente Titolo può essere gestita senza autorizzazione o senza essere stata registrata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29-quaterdecies, comma 1. Il rispetto della autorizzazione, o degli impegni assunti con la registrazione, assicura che il funzionamento di tutte le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo è conforme alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3. Si fa presente che tali norme operative, possono disciplinare non solo limiti di emissione e di prestazione ambientale, ma anche numerosi altri aspetti, quali le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame, compresi raccolta, stoccaggio, trattamento e spargimento del letame sul suolo, e il deposito delle carcasse, e che sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili.

Il **comma 2** prevede che al fine di garantire l'applicazione del comma 1, **compete alle Regioni definire adeguate procedure di autorizzazione o di registrazione** per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo.

Il **comma 3** prevede che con **decreto del Ministro dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, possono essere emanati **requisiti vincolanti**, per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo, che includono le pertinenti norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3 e specificano a livello generale i contenuti dell'autorizzazione o le condizioni della registrazione. In tali casi l'attività istruttoria a carico dell'autorità competente si limita alla sola verifica della conformità dell'istanza ai requisiti vincolanti.

Il **comma 4** prevede i **contenuti essenziali delle istanze di registrazione o di autorizzazione**.

Il **comma 5** prevede l'obbligo per il gestore di comunicare senza indugio, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29- quaterdecies, comma 5, all'autorità competente le **eventuali modifiche sostanziali** che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione o segnala al gestore entro sessanta giorni la necessità di richiedere una nuova autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione prima di esercire la modifica.

L'articolo **29-duodevicies** rubricato **Obblighi del gestore** prevede, al **comma 1,** che è condizione integrante dell'autorizzazione o della registrazione l'obbligo per il gestore di effettuare il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3. I dati relativi a tale controllo devono essere ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, mediante l'impiego di modelli applicativi software o metodi di calcolo, come l'uso di fattori di emissione. I metodi utilizzati per ottenere i dati di monitoraggio sono descritti nelle norme operative.

Il **comma 2** prevede l'obbligo per il gestore di registrare ed elaborare tutti i risultati dei controlli, assicurando la conservazione dei relativi dati, per un periodo di almeno cinque anni, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative.

Il **comma 3** prevede in caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nell'autorizzazione o nella registrazione in conformità alle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3, l'autorità competente assegna al gestore un termine entro il quale devono essere adottate le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile. Si prevede che in caso di inutile decorso di tale termine si applichino le sanzioni di cui all'articolo 29-quaterdecies, comma 2.

Il **comma 4** prevede che il gestore assicura che la **gestione del letame, compreso lo spandimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione**, sia effettuata conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente. Si segnala che il riferimento alla categoria di "rifiuti" è stato mantenuto per renderlo uniforme al testo della direttiva.

L'articolo **29-undevicies** rubricato "**Controllo"** prevede al **comma 1, attuativo dell'articolo 70-*sexies*, paragrafo 1, della direttiva UE 2024/1785,** che l'autorità competente provveda affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle condizioni uniformi per le norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3 secondo quanto previsto dall'articolo 29- duodevicies e disponga specifiche ispezioni, avvalendosi di SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) di SNPS (Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici), per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente Titolo.

Il **comma 2** prevede che tutti i risultati del controllo sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di esercizio, dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale contenuti nell'autorizzazione.

Il **comma 3** prevede che il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al comma 2. L'autorità competente può effettuare tale richiesta anche al fine di verificare il rispetto dell'autorizzazione, della registrazione o delle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.3. L'autorità competente formula comunque tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al comma 2, ove tali dati e informazioni aggiornati non siano già stati acquisiti dall'autorità competente.

L'articolo **29-vicies** disciplina i **casi di inadempienza del gestore**.

Il **comma 1** prevede che in caso di inosservanza dei requisiti previsti dal Titolo Terzo ter, l'autorità competente diffida il gestore interessato a prendere, oltre alle misure da esso adottate a norma dell'articolo 29- duodevicies, tutti i provvedimenti necessari per garantire che la conformità sia ripristinata senza indugio.

Il **comma 2** prevede che qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione, in tempi compatibili con il rispetto della normativa in materia di benessere animale, fino al ripristino della conformità.

L'articolo **29-vicies semel** disciplina l'**informazione e** la **partecipazione del pubblico**.

Al **comma 1** prevede che le amministrazioni coinvolte garantiscono che al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:

a) la definizione dei requisiti generali vincolanti per le autorizzazioni;

b) il rilascio dell'autorizzazione per nuove installazioni;

c) l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifiche sostanziali installazioni esistenti;

d) la definizione della procedura di registrazione quando non sono previsti requisiti generali vincolanti

Il **comma 2** prevede che nelle more della definizione di specifiche disposizioni attuative da parte delle singole amministrazioni coinvolte, la partecipazione del pubblico prevista dal comma 1 è garantita tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione dello schema di decisione per un periodo non inferiore a venti giorni, durante il quale il pubblico interessato ha facoltà di partecipare proponendo osservazioni, delle quali si tiene espressamente conto nel provvedimento finale.

Il **comma 3** prevede l'obbligo per l'autorità competente di rendere disponibili al pubblico, anche attraverso pubblicazione su siti internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti:

a) l'autorizzazione o la registrazione;

b) i risultati delle consultazioni tenute a norma del comma 1 o 2;

c) i requisiti generali vincolanti di cui all'articolo 29-septiesdecies applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo;

d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Titolo.

L'articolo **29-vicies bis,** rubricato (**Norme operative per condizioni uniformi**) prevede, al **comma 1,** che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, gli uffici regionali interessati, le categorie imprenditoriali coinvolte nonché, ove ritenuto opportuno, le principali associazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, coordina la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 70 decies della direttiva 2010/75/UE finalizzato a definire norme operative uniformi per la gestione degli allevamenti. In coerenza con l'uso delle migliori tecniche disponibili determinate tenendo conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità dell'allevamento, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso, tale partecipazione riguarda, in particolare, la raccolta di dati e informazioni citate all'articolo 70 decies della direttiva 2010/75/UE finalizzate alla l'individuazione degli elementi indicati all'articolo 13, punto 12. bis della medesima direttiva ovvero di:

a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche e altre misure;

b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;

c) le migliori tecniche disponibili individuate, dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b);

d) le tecniche emergenti.

Il **comma 2** prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste assicura, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, garantisce adeguata pubblicità alle norme operative emanate dalla Commissione europea.

L'**articolo 23** prevede che la rubrica del Titolo IV della Parte Seconda del Codice è sostituita con la seguente: "valutazioni e effetti ambientali interregionali e transfrontalieri".

L'**articolo 24**, al **comma 1**, introduce alla **lettera a)** che reca:

- al **numero 1)** modifiche volte ad adeguare il testo al fine di renderlo coerente con la definizione contenuta all'articolo 5, comma 1, lettera i - quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e a contemplare, tra le casistiche dei dati forniti ad altro Stato membro in caso di effetti transfrontalieri, anche quelli inerenti alle modifiche degli impianti;
- al **numero 2)** modifiche finalizzate ad adeguare il testo finale e per renderlo con la definizione contenuta all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La **lettera b)** prevede che al comma 2 dell'articolo 32-bis, sono aggiunte, infine, le parole: "e comunque per non meno di 30 giorni". La modifica è concepita al fine di dare attuazione dell'articolo 1, punto 28), paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/ 1785, che prevede che la domanda di autorizzazione sia resa disponibile anche al pubblico dello Stato membro per lo stesso periodo di tempo per cui è rimasta disponibile per osservazioni nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

L'**articolo 25** introduce modifiche all'art. 33 del Codice dell'ambiente necessarie per dare la copertura finanziaria delle attività previste dall' articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1785. In particolare si prevede che:

a) al comma 3-bis, al primo periodo, la parola "29-decies" è sostituita dalle seguenti: "29-decies e 29-septies, comma 2-bis,". La disposizione è volta a garantire la copertura finanziaria delle attività previste dall'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1785 anche per il controllo nell'ambiente recettore della concentrazione di inquinanti qualora il carico di tali inquinanti abbia un effetto sull'ambiente quantificabile o misurabile.

b) viene sostituito il comma 4 al fine di prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento ad adeguare le tariffe e le modalità di versamento, di cui ai decreti emanati ai sensi del comma 3-bis. Si prevede che fino all'emanazione di tale provvedimento si applicano le tariffe vigenti nel territorio regionale o della Provincia autonoma.

L'**articolo 26** inserisce al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 33, del Codice dell'ambiente il **nuovo articolo 33-bis** - (**Risarcimento in caso di danno alla salute umana**).

Tale articolo è finalizzato a dare attuazione all'articolo 1, punto 49) della direttiva (UE) 2024/1785, alla luce del criterio di delega di cui alla lettera f) dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 91 del 2025 che imponeva di chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso.

L'art. 33 *bis* prevede che in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione di condizioni autorizzative delle condizioni dell'autorizzazione o delle disposizioni in materia di AIA (Autorizzazione unica ambientale) o di quelle relative a incenerimento e coincenerimento di rifiuti o di cui agli articoli 273 o 275 della Parte Quinta del presente decreto, le persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico dalle persone fisiche o giuridiche responsabili, ai sensi dell'articolo **2043 del Codice**

civile. L'art. 2043 cc obbliga il responsabile di un fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, a risarcire il danno.

Si segnala che la relazione illustrativa all'articolo 26 fa riferimento alla responsabilità per attività pericolose di cui all'articolo 2050 del codice civile mentre il testo si riferisce alla generica responsabilità da fatto illecito di cui all'articolo 2043 del codice civile. Si fa presente che la principale differenza tra la disciplina contenuta dall'articolo 2043 e la disciplina contenuta dall'articolo 2050 del codice civile (cui fa riferimento la relazione illustrativa), va individuata nel fatto che l'articolo 2050 c.c. introduce un'importante inversione legale dell'onere della prova dal momento che prevede che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Al contrario l'applicazione dell'articolo 2043 del codice civile comporterebbe la necessità per il soggetto danneggiato di assolvere all'onere della prova (arg. ex art. 2697 cc.) del danno nel suo esatto ammontare oltre che del carattere doloso o colposo dell'altrui condotta e del nesso di causalità tra la condotta lesiva e l'evento di danno lamentato rendendo eccessivamente arduo l'esercizio del diritto al risarcimento del danno.

Si ricorda sul tema che l'art. 1 punto 49 della Direttiva introduce l'art. 79 bis comma 2 che recita: "Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate ***in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile*** *l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1".*

L'**articolo 27** introduce modifiche all'art. 34 del Codice dell'ambiente al fine di consentire l'**adeguamento degli allegati alle successive modifiche di natura tecnica** che dovessero intervenire in sede unionale, alla luce delle modifiche agli allegati medesimi introdotte dal presente decreto.

L'**articolo 28** interviene sull'articolo 213 del Codice apportando le seguenti modificazioni:

1) al comma 1: sostituisce il riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, abrogato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, con il riferimento normativo al Titolo III-bis della Parte Seconda;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i titoli all'esercizio di cui all'articolo 216". In base alla nuova disposizione, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce i titoli all'esercizio di cui all'articolo 216 rubricato "operazioni di recupero".

Incenerimento dei rifiuti (artt. 29-31)

Gli **articoli 29, 30 e 31** dello schema in esame novellano il Titolo III-bis della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, recante la **disciplina dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti**, al fine di adeguarla alle modifiche apportate alla direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (c.d. direttiva IED), dalla direttiva (UE) 2024/1785.

Le tre disposizioni incidono, rispettivamente, sull'ambito di applicazione della disciplina (articolo 237-quater), sulla digitalizzazione dei procedimenti autorizzativi (articolo 237-quinquies) e sul controllo e monitoraggio delle emissioni (articolo 237-quaterdecies).

L'**articolo 29** si compone di un unico comma. Il **comma 1, lettera a)**, sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'articolo 237-quater del D. Lgs. n. 152 del 2006, che individua le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Titolo III-bis della Parte Quarta del medesimo decreto, in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti.

La nuova lettera a) **esclude dalla disciplina in materia di incenerimento e coincenerimento** «gli **impianti di gassificazione o di pirolisi di rifiuti**, se i gas o i liquidi prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono trattati prima del loro incenerimento» a **due condizioni concorrenti**:

- che l'incenerimento provochi emissioni inferiori a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato utilizzabili nell'installazione (numero 1);
- e che, per le emissioni diverse dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo e dalle polveri, l'incenerimento non provochi emissioni superiori a quelle derivanti dall'incenerimento o dal coincenerimento dei rifiuti (numero 2).

Rispetto al testo vigente della lettera a) – riferito ai soli gas prodotti dal trattamento termico, dei quali si richiede la purificazione in misura tale da non costituire più rifiuti prima dell'incenerimento e da non poter causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale – la novella estende la previsione anche ai liquidi prodotti dal trattamento termico; sostituisce il parametro di raffronto costituito dal gas naturale con quello, definito in termini prestazionali, dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato utilizzabili nell'installazione; introduce un'ulteriore condizione relativa alle emissioni diverse da ossidi di azoto, ossidi di zolfo e polveri; non riproduce, in aderenza al nuovo testo della direttiva, la condizione della cessazione della qualifica di rifiuto dei gas prima dell'incenerimento.

La disposizione dà attuazione all'art. 1, punto 35), della direttiva (UE) 2024/1785, che ha modificato l'art. 42, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE. L'art. 237-quater del D. Lgs. n. 152/2006 (rubricato «Ambito di applicazione ed esclusioni») delimita il campo di applicazione della disciplina sull'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti: il comma 1 la riferisce agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi; il comma 2 enumera le esclusioni (impianti di gassificazione o pirolisi a determinate condizioni – lettera a; impianti che trattano unicamente talune tipologie di rifiuti – lettera b; impianti sperimentali di ricerca che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti l'anno – lettera c).

Si segnala che l'articolo 35, comma 1, lettera a), dello schema in esame interviene sul punto 1.4 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, includendo la pirolisi – accanto alla gassificazione e alla liquefazione – tra le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale.

L'**articolo 30**, anch'esso composto di un unico comma, aggiunge il comma 3-bis all'articolo 237-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006, in materia di **domanda di autorizzazione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti**.

Il nuovo comma 3-bis stabilisce che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le autorità competenti e di favorire l'accesso e la partecipazione del pubblico alle procedure autorizzative, le autorità competenti provvedono ad attuare, entro il 31 dicembre 2035, **procedure elettroniche di autorizzazione** attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La disposizione recepisce l'articolo 1, punto 6), della direttiva (UE) 2024/1785, che ha introdotto nella direttiva 2010/75/UE l'obbligo per gli Stati membri di istituire, entro il 31 dicembre 2035, sistemi di autorizzazione elettronica e procedure elettroniche di autorizzazione, tenendo conto delle migliori pratiche individuate dalla Commissione europea. L'articolo 237-quinquies del D, Lgs. n. 152/2006 (rubricato «Domanda di autorizzazione») disciplina la presentazione e il contenuto dell'istanza di autorizzazione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti. La previsione recata dalla norma in esame, come sottolineato dalla relazione illustrativa, si pone in simmetria con l'articolo 9, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'articolo 6 dello schema in esame, che fissa il medesimo termine del 31 dicembre 2035 per la digitalizzazione e la telematizzazione dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale, estendendola ai grandi impianti di combustione non soggetti ad AIA.

Sotto il profilo finanziario, la relazione precisa che le spese di investimento per la digitalizzazione e la telematizzazione dei procedimenti (sviluppo di software e banche dati, migrazione in cloud) rispondono a finalità già perseguite dalle pubbliche amministrazioni e risultano finanziate nell'ambito di iniziative già avviate, tra cui quelle riconducibili alla Missione 1, Componente 1, del PNRR; le spese correnti dei sistemi informativi (licenze, cloud, gestione e aggiornamento), nel rispetto del principio «chi inquina paga», sono poste a carico dei gestori attraverso le tariffe di cui all'articolo 33, commi 3-bis e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come aggiornate dallo schema.

L'**articolo 31** si compone di un unico comma, articolato in due lettere, che novellano l'articolo 237-quaterdecies del D. Lgs. n. 152/2006, in materia di **controllo e monitoraggio delle emissioni degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti**.

Il **comma 1, lettera a)**, inserisce tre ulteriori periodi dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 237-quaterdecies. In base ai nuovi periodi:

- le **emissioni in atmosfera** derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti **sono monitorate anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali**;
- le **emissioni durante le fasi di avvio e di arresto pianificate**, quando non sono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F e di PCB diossina-simili, sono **stimate sulla base di campagne di misurazione** effettuate a intervalli regolari – a titolo esemplificativo, ogni tre anni – durante le operazioni pianificate di avvio o di arresto;
- le **emissioni di PCDD/F e di PCB diossina-simili** sono, per quanto possibile, **evitate o ridotte al minimo**.

Il **comma 1, lettera b)**, introduce nel medesimo articolo 237-quaterdecies il comma 1-bis, ai sensi del quale le autorità competenti assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente a quanto indicato all'allegato 1 al Titolo III-bis della Parte Quarta, recante le norme tecniche e i valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti.

Entrambe le novelle danno attuazione all'art. 1, punto 36), della direttiva (UE) 2024/1785, che ha modificato l'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, estendendo espressamente gli obblighi di monitoraggio alle condizioni di esercizio diverse da quelle normali e alle fasi di avvio e di arresto degli impianti. La novella recata dal comma 1, lettera b) va letta in combinato disposto con l'articolo 40 dello schema in esame, che novella il medesimo Allegato 1 (sezione C, punto 1), riconducendo alle norme CEN il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti – ivi comprese le diossine e i furani – nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e del laboratorio che esegue campionamento e analisi.

Si ricorda che l'articolo 237-quaterdecies del D. Lgs. n. 152/2006 disciplina le attività di controllo e di monitoraggio delle emissioni degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, rinviando per le modalità tecniche all'allegato 1 al Titolo III-bis della Parte Quarta, che riproduce nell'ordinamento interno i contenuti tecnici dell'allegato VI alla direttiva 2010/75/UE. Nella sistematica della disciplina sulle emissioni industriali, le condizioni di esercizio diverse da quelle normali comprendono, in particolare, le fasi di avvio e di arresto, i malfunzionamenti e gli arresti temporanei degli impianti (cfr., per le installazioni soggette ad AIA, l'articolo 29-sexies, comma 7, del medesimo decreto legislativo). La sigla PCDD/F designa le policlorodibenzo-para-diossine e i policlorodibenzofurani; i PCB diossina-simili sono i policlorobifenili caratterizzati da meccanismi di tossicità analoghi a quelli delle diossine.

Emissioni in atmosfera (art. 32-34)

L'**articolo 32**, costituito da un solo comma, novella l'art. 273 del Codice aggiungendo il nuovo **comma 16-quater**. Tale nuovo comma introduce una **deroga temporanea** consentendo, per gli impianti di combustione esistenti inseriti in **piccoli sistemi isolati** o **microsistemi isolati**, di differire al **1° gennaio 2030** l'adeguamento ai limiti emissivi per anidride solforosa (SO_2), ossidi di azoto (NO_x) e polveri o al grado di desolforazione, subordinatamente a specifiche condizioni autorizzative, a controlli rafforzati, a

misure di riduzione dell'inquinamento e a un monitoraggio annuale con informativa alla Commissione europea.

La relazione illustrativa fa notare che il nuovo comma 16-*quater* è stato introdotto per dare attuazione all'articolo 1, punto 34) della direttiva 2024/1785/UE, il quale prevede per gli impianti di combustione che al 4 agosto 2024 fanno parte di un piccolo sistema isolato una specifica disciplina ed esenzioni assegnando un termine per adeguarsi ai valori limite di emissione con riferimento ai parametri indicati nel medesimo articolo 34-*bis*.

L'**articolo 33,** costituito da un solo comma, sopprime la lettera *b*) del comma 11 dell'articolo 275 del Codice per dare attuazione all'articolo 1, punto 37) della direttiva 2024/1785/UE, il quale dispone che se un'**installazione** esistente è **sottoposta a** una **modifica sostanziale** oppure rientra nell'ambito di applicazione della direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'installazione oggetto della modifica sostanziale **è trattata come una nuova installazione**.

L'**articolo 34**, costituito da un solo comma, modifica il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 298-*bis* del Codice (recante "Disposizioni per particolari **installazioni che producono biossido di titanio e solfati di calcio"**), al fine di dare attuazione dell'articolo 1, punto 38) della direttiva 2024/1785/UE secondo cui il **controllo** effettuato su tali installazioni **e il sistema di garanzia di qualità del laboratorio** che effettua il controllo sono **conformi alle norme CEN** oppure, se non sono disponibili norme CEN, **a norme ISO**, norme nazionali o norme internazionali che assicurino la fornitura di dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

Modifiche agli allegati (artt. 35-42)

L'**articolo 35**, costituito da un solo comma, apporta **modifiche all'Allegato VIII della Parte Seconda del Codice** - Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (IPPC) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) -, al fine di dare attuazione dell'articolo 1, punto 50) della direttiva 2024/1785/UE. L'Allegato in questione elenca le **attività per le quali si rende necessaria l'AIA** e l'articolo in esame ne amplia il perimetro; in particolare, la disciplina viene estesa alla **pirolisi** (punto 1.4), alla **laminazione a freddo dell'acciaio** (punto 2.3), alle **presse per fucinatura di grande potenza** (punto 2.3), alla **fabbricazione di batterie su scala di gigafactory** (punto 2.7), all'**estrazione industriale di una lista di minerali strategici** (punto 3.6), alla **esemplificazione della digestione anaerobica nel trattamento biologico dei rifiut**i (5.3) e all'**elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno** (punto 6.6).

L'**articolo 36**, costituito da un solo comma, inserisce l'**Allegato VIII-*bis* alla Parte Seconda del Codice** al fine di dare attuazione dell'articolo 1, punto 51) della direttiva 2024/1785/UE. L'Allegato in questione i**ndividua quali allevamenti rientrano nel campo di applicazione della disciplina sulle emissioni industriali** e sono quindi soggetti agli obblighi ambientali del nuovo regime speciale. In estrema sintesi, è l'elenco che stabilisce «chi vi è assoggettato».

Come sottolinea la relazione illustrativa, il nuovo allegato VIII-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **introduce tre nuove categorie di attività relative agli allevamenti di suini e di pollame** che abbiano le caratteristiche indicate all'allegato II della direttiva (UE) 2024/1785.

L'**articolo 37**, costituito da un solo comma, **sopprime l'Allegato X alla Parte Seconda del Codice** al fine di dare attuazione dell'articolo 1, punto 52) della direttiva 2024/1785/UE. L'Allegato oggetto di soppressione contiene l'«elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti» di cui l'autorità competente deve obbligatoriamente tener conto, se pertinenti, nel fissare i valori limite di emissione all'interno dell'AIA: per l'aria (ossidi di zolfo e di azoto, monossido di carbonio, composti organici volatili, metalli, polveri, amianto, diossine e furani) e per l'acqua (composti organoalogenati, metalli, cianuri, sostanze eutrofizzanti e sostanze prioritarie).

Tale Allegato rappresenta l'introduzione nel nostro ordinamento del vecchio Allegato II della direttiva 2010/75/UE. La direttiva 2024/1785/UE lo ha soppresso, **sostituendo l'elenco chiuso** con il rinvio al **più ampio elenco di inquinanti** contenuto nel regolamento sul registro/portale delle emissioni — l'allegato II del Regolamento (CE) n. 166/2006 (oggi abrogato dal Regolamento (UE) 2024/1244), così da assicurare che le autorità considerino tutti gli inquinanti pertinenti, comprese le sostanze che destano nuove preoccupazioni.

L'**articolo 38**, costituito da un solo comma, **apporta alcune modifiche all'allegato XI alla Parte Seconda del Codice**, al fine di dare attuazione dell'articolo 1, punto 53) della direttiva 2024/1785/UE che ha modificato l'Allegato III della direttiva 2010/75/UE, conformemente all'Allegato IV della direttiva che si recepisce.

L'Allegato XI alla Parte Seconda del Codice raccoglie i criteri di cui l'autorità competente deve tenere conto nel determinare, in generale o nel caso concreto, le migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) poste a fondamento dell'AIA. Tra le modifiche apportate dall'articolo in esame figurano, tra l'altro:

- l'integrazione del criterio dell'impiego di sostanze meno pericolose (punto 2) con il riferimento al minore impiego delle "sostanze estremamente preoccupanti";
- l'affiancamento degli strumenti digitali ai progressi in campo tecnico (punto 5);
- l'ampliamento del criterio sull'uso delle materie prime e sull'efficienza energetica (punto 9) includendovi riutilizzo, decarbonizzazione e promozione delle energie rinnovabili;
- la riformulazione del punto 10) aggiungendo, tra le componenti dell'impatto globale delle emissioni sull'ambiente, la biodiversità;

L'**articolo 39**, **modifica e integra l'Allegato XII-*bis* alla Parte Seconda del Codice,** al fine di dare attuazione all'articolo 1, punto 52) della direttiva 2024/1785/UE che sostituisce l'Allegato II della direttiva 2010/75/UE.

L'**Allegato XII-*bis* alla Parte Seconda del Codice contiene i criteri per la concessione delle deroghe ai BAT-AEL** previste dall'art. 29-*sexies*, comma 9-*bis,* la disposizione che consente all'autorità competente di fissare valori limite meno severi di quelli associati alle migliori tecniche disponibili quando il loro rispetto comporterebbe un rapporto costi/benefici sproporzionato rispetto ai vantaggi ambientali.

L'**articolo 40,** costituito da un solo comma, **modifica ed integra l'Allegato 1 al Titolo III-*bis* alla Parte Quarta del Codice**, al fine di dare attuazione dell'Allegato VII della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica l'Allegato VI della direttiva 2010/75/UE.

L'Allegato 1 contiene le prescrizioni tecniche su valori limite, misurazioni e monitoraggio degli impianti e la Sezione C, dedicata alle misurazioni, corrisponde alla Parte 6 (monitoraggio delle emissioni) dell'allegato VI della direttiva 2010/75/UE.

La modifica è puntuale e di carattere tecnico: non incide sui valori limite, ma sul regime di qualità delle misurazioni.

Il n. 1) riscrive il secondo periodo stabilendo che il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti — incluse diossine e furani — nonché l'assicurazione di qualità e la taratura dei sistemi automatici di misurazione (SAM) in base ai metodi di misurazione di riferimento, devono essere effettuati secondo le norme CEN.

Il n. 2) introduce la novità sostanziale: estende l'obbligo di assicurazione della qualità anche al laboratorio che esegue il campionamento e l'analisi (finora il presidio di qualità riguardava essenzialmente la strumentazione di misura in impianto).

L'**articolo 41** apporta tre modifiche all'Allegato II alla Parte Quinta del Codice, che reca la disciplina tecnica dei **grandi impianti di combustione** richiamata dall'articolo 273 del medesimo Codice. Tale Allegato stabilisce, per questa categoria di impianti, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo, i criteri di verifica della conformità e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto. Le modifiche hanno carattere prevalentemente adeguativo e sono volte a rafforzare e a rendere più tempestivo il flusso informativo verso la Commissione europea in materia di deroghe e provvedimenti relativi a tali impianti, coerentemente con la finalità di recepimento della direttiva 2024/1785/UE, che modifica la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.

L'**articolo 42**, costituito da un solo comma, modifica l'Allegato IV alla Parte Quinta del Codice, che reca l'elenco degli impianti e delle attività «in deroga» di cui all'articolo 272 del Codice dell'ambiente. Tale Allegato si articola in due parti: la Parte I individua gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non sottoposti ad autorizzazione (articolo 272, comma 1); la Parte II elenca le categorie assoggettabili ad autorizzazione di carattere generale (articolo 272, comma 2). All'interno della Parte II, la lettera *nn*) è dedicata agli allevamenti effettuati in ambienti confinati con un numero di capi compreso negli intervalli indicati, per le diverse categorie animali, nell'apposita tabella.

L'intervento è di carattere puntuale. Alla lettera *nn*) della Parte II la parola «Allevamenti» è sostituita dalla formula «Escluse le installazioni soggette al Titolo III-*ter* della parte Seconda, gli allevamenti». Per effetto della modifica la voce assume una portata delimitata: continuano ad essere assoggettati al regime dell'autorizzazione di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera i soli allevamenti che non ricadano tra le «installazioni» soggette al Titolo III-ter della Parte Seconda del medesimo decreto.

La disposizione svolge una funzione di coordinamento e di delimitazione degli ambiti applicativi: essa previene la sovrapposizione tra il regime dell'autorizzazione di carattere generale della Parte Quinta (emissioni in atmosfera) e il nuovo regime della Parte Seconda (Titolo III-*ter*), sottraendo al primo gli allevamenti che, in quanto «installazioni», rientrano nel secondo. La tecnica riproduce, per la nuova categoria, la logica già propria del sistema vigente, nel quale gli allevamenti soggetti ad AIA (Parte Seconda, Titolo III-*bis*) non sono assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Parte Quinta.

Disposizioni transitorie e finali (artt. 43-45)

L'**articolo 43**, costituito da un solo comma, reca la disciplina transitoria e finale del provvedimento in esame, governando la decorrenza delle nuove disposizioni rispetto alle installazioni esistenti e a quelle di nuova autorizzazione.

La tecnica adottata è quella dello scaglionamento temporale: l'applicazione delle novelle è ancorata a un insieme di date di riferimento — in primo luogo il 4 agosto 2024 (data di entrata in vigore della direttiva 2024/1785/UE, il 1° luglio 2026 e la pubblicazione delle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale di ciascuna installazione — con l'indicazione di termini massimi di allineamento (date di chiusura). La gran parte dei commi opera per rinvio a disposizioni del Codice introdotte o modificate da altri articoli del medesimo schema, con i quali l'articolo va letto in combinato disposto.

Decorrenze per le installazioni già rientranti nell'Allegato VIII (art. 43, commi 1-4)

Il **comma 1** disciplina l'applicazione del nuovo articolo 29-*sexies*, comma 4-*quinquies*, del Codice alle installazioni che svolgono le attività dell'Allegato VIII alla Parte Seconda: dalla data di entrata in vigore del decreto per le installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle conclusioni sulle BAT pubblicate dopo il 1° luglio 2026 relative all'attività principale (lettera *a*); entro quattro anni dalla medesima pubblicazione per le altre installazioni (lettera *b*).

Il **comma 2** individua la decorrenza di un fascio di nuove disposizioni — articolo 29-*sexies*, commi 3-*bis* (lettere da a a d), 4-*bis*, 4-*quater* e 9-*te*r, e articolo 29-*decies*, commi 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* — per le installazioni che al 4 agosto 2024 svolgevano attività dell'Allegato VIII nella versione allora vigente e che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono in funzione e autorizzate, ovvero per le quali sia stata presentata domanda completa prima di tale data e la messa in funzione avvenga entro i successivi dodici mesi. Per esse le nuove disposizioni operano dal riesame o aggiornamento dell'autorizzazione (ai sensi dell'articolo 29-*octies* o dell'articolo 29-*nonies*, comma 2) e comunque entro il 1° settembre 2036.

Il **comma 3** riferisce specificamente il nuovo articolo 29-*sexies*, comma 4-bis, alle installazioni dell'Allegato VIII che al 4 agosto 2024 erano in esercizio autorizzato con AIA o altro provvedimento conforme ai requisiti della direttiva 2010/75/UE, con decorrenza dal riesame *ex* articolo 29-*octies* e comunque entro il 1° settembre 2036.

Il **comma 4** reca una clausola di ultrattività: fino alla scadenza dei periodi di cui ai commi 2 e 3, alle installazioni ivi contemplate rientranti nell'Allegato VIII nella versione vigente al 4 agosto 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni del Titolo III-*bis* della Parte Seconda come vigenti a quella data.

Attività di nuova inclusione nell'Allegato VIII (art. 43, commi 5-6)

Il **comma 5** riguarda le installazioni che al 4 agosto 2024 non rientravano nel Titolo III-*bis* e che svolgono le attività dell'Allegato VIII, punto 2.3, lettera a-*bis*), ovvero la finitura di fibre tessili o di tessili di cui al punto 6.2 (come modificato), già in funzione prima del 1° luglio 2026: per esse le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2030, ad eccezione delle modifiche recate dall'articolo 13, comma 1, lettere *g)* e *t*).

Il **comma 6** concerne le installazioni che al 4 agosto 2024 non rientravano nel Titolo III-*bis* e che svolgono le attività dell'Allegato VIII, punto 1.4, punto 2.3, lettere *b*) e *b-bis*), e punto 3.6 (come modificato): le nuove disposizioni si applicano entro quattro anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT relative all'attività principale, o al più tardi entro il 1° settembre 2034, salvo l'articolo 29-*sexies*, commi 4-*quinquies* e 9-*bis.1*. Fino alla data pertinente si applica il Titolo III-*bis* nella versione vigente al 4 agosto 2024; per le installazioni autorizzate per la prima volta dopo la pubblicazione delle conclusioni sulle BAT successive al 1° luglio 2026, la nuova disciplina decorre dalla data di autorizzazione.

Installazioni di allevamento – Allegato VIII-bis (art. 43, commi 7-8)

Il **comma 7** definisce la decorrenza per le installazioni che svolgono le attività del nuovo Allegato VIII-*bis*, con capacità produttiva espressa in UBA (unità bestiame equivalente): quattro anni dopo l'entrata in vigore delle norme operative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-*ter.3* — a valle dell'atto di esecuzione previsto dall'articolo 70-*decies*, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE — per le installazioni con capacità pari o superiore a 600 UBA (lettera *a*); cinque anni per quelle pari o superiore a 400 UBA (lettera *b*); sei anni per tutte le altre (lettera *c*); resta ferma la facoltà di Regioni e Province autonome di anticipare le tempistiche di presentazione delle istanze.

Il **comma 8** prevede, fino alla data pertinente, l'applicazione del Titolo III-*bis* nella versione vigente al 4 agosto 2024 alle medesime installazioni ove rientranti nell'Allegato VIII in tale versione.

Regimi di deroga, garanzie finanziarie e clausola di uscita (art. 43, commi 9-12)

Il **comma 9** fa salve le deroghe concesse ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-bis, prima del 1° luglio 2026, fino alla nuova valutazione della loro giustificazione, da effettuare nell'ambito del riesame *ex* articolo 29-*octies* e al più tardi entro il 1° luglio 2030.

Il **comma 10** conserva l'efficacia delle deroghe per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti già concesse ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*ter*, per il periodo indicato nella relativa decisione,

disponendo l'interruzione della sperimentazione, alla scadenza, ove l'attività ecceda i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Il **comma 11** impone, per le relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-*ter*, comma 1, lettera *m*), già presentate e prive della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, di prestare tale garanzia entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Il **comma 12** disciplina le installazioni già autorizzate ai sensi del Titolo III-*bis* che, per effetto delle modifiche agli Allegati VIII e VIII-*bis*, non siano più soggette agli obblighi di tale Titolo ovvero rientrino tra quelle soggette al Titolo III-*ter* della Parte Seconda, riconoscendo loro titolo a esercire sulla base delle autorizzazioni già rilasciate fino al rinnovo previsto e comunque per non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore.

Profili finanziari, tariffari e attuativi (art. 43, commi 13-14)

Il **comma 13** reca la disciplina tariffaria transitoria.

Il **comma 14** demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e previo parere della Conferenza Stato-Regioni — da adottare entro centottanta giorni dall'adozione delle conclusioni sulle BAT pertinenti a ciascuna categoria dell'Allegato VIII — la definizione dei criteri e delle soglie per individuare i casi di «trasformazione industriale profonda» ai fini dell'articolo 29-*octies*, comma 11-*ter,* del D. Lgs. 152/2006.

L'**articolo 44**, costituito da un solo comma, detta le **disposizioni transitorie e finali,** anche di natura finanziaria, al fine di dare attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva 2024/1785/UE.

Per la trattazione delle lettere a), b) e c) del articolo in esame si rinvia al commento all'articolo 5 del provvedimento in esame.

La lettera d) abroga l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti).

Tale comma 2 stabilisce che i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 — con il quale è stata recepita la direttiva 2010/75/UE — si considerano soddisfatti ove siano soddisfatti i requisiti del decreto sulle discariche. Si tratta di una clausola di raccordo che, nell'assetto vigente, esonera le discariche da un autonomo vaglio rispetto ai requisiti IED, presumendone l'adempimento per il tramite del solo rispetto della disciplina di settore. Tale presunzione risulta superata dalla direttiva IED 2.0, che modifica la direttiva 1999/31/CE così da consentire l'adozione di conclusioni sulle BAT anche per le discariche, ricomprendendole più compiutamente nel meccanismo proprio della disciplina sulle emissioni industriali.

L'**articolo 45**, costituito da un solo comma, reca la **clausola di invarianza finanziaria** del provvedimento in esame. La disposizione stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La clausola opera «fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 43, comma 13" del medesimo provvedimento. Le due disposizioni espressamente eccettuate individuano, per converso, le sole previsioni del decreto cui si riconnettono effetti di carattere finanziario, come tali sottratte al regime di invarianza.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene su profili appartenenti alla materia **tutela dell'ambiente**, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Si ricorda che la tutela dell'ambiente si configura come valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una materia 'trasversale', "in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze della Corte costituzionale nn. 21 e 191 del 2022, n. 16 del 2024 e n. 116 del 2026).

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	𝕏 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	𝕏 CD_ambiente

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Am0132